Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Giovedì, 5 maggio 1977** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 aprile 1977, n. **163.**

Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Attribuzioni del personale della carriera direttiva

Il personale della carriera direttiva dei cancellieri capi della giustizia militare con qualifica non superiore a cancelliere capo aggiunto di prima classe, o equiparata, esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In conformità dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma o riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarità formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovraintende alla loro tenuta; provvede alla autenticazione ed alla pubblicità degli atti; cura le attività di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.

Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto, il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.

Art. 2.

Attribuzioni del personale della carriera di concetto

Il personale della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare svolge le attribuzioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, assiste il magistrato militare nelle istruttorie e nelle udienze, redige e sottoscrive i relativi verbali.

Art. 3.

Commissione per il personale della giustizia militare

La commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'articolo 17 dell'ordinamento della giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza nei confronti del personale delle carriere direttiva e di concetto di cui ai precedenti articoli 1 e 2. In tali ipotesi, oltre che nella ipotesi prevista dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio per

la promozione a dirigente superiore, la commissione è integrata con il dirigente di cancelleria con maggiore anzianità di qualifica.

Art. 4.

Assegnazione alle sedi

L'assegnazione agli uffici giudiziari militari del personale delle cancellerie della giustizia militare è disposta con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del procuratore generale militare della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO — BONIFACIO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 21 aprile 1977, n. **164.**

Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Ad integrazione dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 947, è autorizzato un contributo straordinario per una somma pari all'ammontare di 706.655 dollari USA per gli impegni finanziari assunti dall'Italia fino al 31 dicembre 1976 in favore del Centro internazionale per le ricerche sul cancro.

Art. 2.

A decorrere dall'anno finanziario 1977 il contributo annuo dovuto dall'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro è determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato sulla base della richiesta del consiglio direttivo del Centro stesso.

Art. 3.

All'onere di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 600 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in lire 140 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — DAL FALCO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. **165.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 204, relativo alle tasse per la scuola di lingue moderne per traduttori ed interpreti di conferenze, è abrogato e sostituito dal seguente:

tassa per l'esame di ammissione . . .	L.	5.000
tassa di immatricolazione	»	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	60.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000
soprattassa per esami di diploma . .	»	3.000
tassa di diploma	»	6.000

contributi per biblioteca ed esercitazioni:

1° anno	L. 15.000
2° e 3° anno	» 20.000
contributo di riscaldamento	» 3.000
contributo annuale per opere sportive ed assistenziali	» 1.000
contributo annuale per prestazioni di segreteria	» 4.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. **166.**

Modificazione allo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 1309;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dal consiglio direttivo della Scuola suddetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, approvato con il decreto sopraindicato, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 43, relativo alle modalità di esami, è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli allievi dei corsi ordinari debbono, anno per anno, ottenere il giudizio di idoneità e superare gli esami interni di cui agli articoli 37, 39, 40, e dare negli appelli ordinari delle sessioni estive ed autunnali tutti gli esami universitari a cui sono obbligati entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento interno ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. **167.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 91 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

neurotraumatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 109

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1976.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Firenze è ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana, così composto:

Presidente:

il presidente della giunta regionale della Toscana.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale della Toscana;

il medico provinciale di Firenze;

l'ufficiale sanitario di Firenze;

il provveditore alle opere pubbliche per la Toscana;

il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile per la Toscana;

il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze;

il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Ferrara dott. Romano, esperto meteorologo;

l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;

il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Firenze;

il direttore della sezione di Firenze dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro per la Toscana;

Righi dott. Renato, rappresentante delle provincie della regione;

Abboni dott. Fulvio, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Perticucci dott.ssa Telda, esperto della camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze.

Disimpegna le funzioni di segretario il rag. Romano Percopo, funzionario amministrativo della regione Toscana.

Il comitato per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1976 graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità nell'ammontare presunto di lire 200.000 (duecentomila) a favore della regione Toscana.

Per gli anni 1977 e 1978 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dell'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973, citate nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1977
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 142

(4121)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1977.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Meknes (Marocco).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 13 febbraio 1970, con il quale veniva istituito in Meknes (Marocco) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Rabat;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Meknes (Marocco) è soppresso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1977
Registro n. 434 Affari esteri, foglio n. 238

(4394)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1976 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota n. 3751 del 24 febbraio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Salerno fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della CISL sig. Benini Vittorio, dimissionario, con il sig. Pellegrino Gaetano;

Decreta:

Il sig. Pellegrino Gaetano è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Salerno, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Benini Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4119)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1977.

Modificazioni allo statuto dell'Automobile club d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale l'Automobile club d'Italia;

Visto l'art. 67 dello statuto dell'Automobile club d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881;

Viste le modificazioni allo statuto dell'Automobile club d'Italia, approvate con decreto del commissario per il turismo del 16 ottobre 1952;

Vista la deliberazione adottata, su proposta del consiglio generale dell'Ente, dall'assemblea dell'Automobile club d'Italia nell'adunanza del 30 novembre 1976, con cui si apportano alcune modifiche allo statuto vigente;

Decreta:

E' approvata la deliberazione dell'assemblea dell'Automobile club d'Italia del 30 novembre 1976, concernente modifiche agli articoli 7, 20, 29 e 50 dello statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, secondo il testo allegato.

Il presente decreto sarà pubbicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1977

Il Ministro: ANTONIOZZI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Art. 7. — L'assemblea è costituita:

a) dal presidente dell'A.C.I.;

b) da un rappresentante del commissariato per il turismo;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale per le tasse e imposte indirette sugli affari;

e) da un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito;

f) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

g) da un rappresentante del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

h) da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

i) da un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

l) dai presidenti degli A.C.;

m) da un rappresentante di ciascuno degli altri enti o associazioni federati ai sensi dell'art. 3;

n) dal presidente della Commissione sportiva automobilistica italiana (C.S.A.I.).

Art. 20. — Il comitato esecutivo delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del consiglio generale menzionati alle lettere *d*), *e*), *g*), *n*) del precedente art. 17. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del consiglio generale, nella prima sua adunanza.

Delibera sulla stipulazione dei contratti di importo da lire 25.000.000 a L. 100.000.000 ed autorizza il presidente a promuovere giudizi ed a stipulare transazioni che abbiano per oggetto liti di valore da L. 25.000.000 a L. 100.000.000. Per valori eccedenti la decisione spetta al consiglio generale.

Il comitato esecutivo approva i bilanci preventivi e consuntivi degli A.C.

Art. 29. — I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito, scelti dal consiglio generale. Tali conti sono intestati al nome dell'Ente. I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci, o dal segretario generale o da dirigenti dell'Ente, in forza di delega espressa del presidente, congiuntamente al capo della ragioneria generale dell'Ente, od a chi ne fa le veci.

Art. 50. — L'assemblea dei soci è convocata dal presidente dell'A.C. mediante avviso esposto nell'albo sociale e mediante invito spedito ad ogni socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.

(4815)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia;

Viste le dimissioni del dott. Francesco Pirolo da componente del comitato predetto in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici;

Vista la nota n. 2160 del 5 marzo 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia ha comunicato che l'ordine provinciale dei medici ha designato il dott. Cesare Santoro in sostituzione del dott. Francesco Pirolo, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Cesare Santoro è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del dott. Francesco Pirolo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4200)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona;

Viste le dimissioni del sig. Floriano Cerdini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 1945 del 10 marzo 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Savona ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Giuseppe Briano in sostituzione del sig. Floriano Cerdini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Briano è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Floriano Cerdini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4198)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pordenone;

Viste le dimissioni del comm. Eros Marasi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura;

Vista la nota n. 3321 del 14 marzo 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pordenone ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il geom. Alvise Salvi in sostituzione del comm. Eros Marasi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il geom. Alvise Salvi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pordenone in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura ed in sostituzione del comm. Eros Marasi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4199)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1977.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali in corresponsione di aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, riguardante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita;

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91;

Visti in particolare gli articoli 1, 2 e 4 del citato decreto-legge n. 699/1976 come modificato il primo e sostituiti gli altri due dalla cennata legge di conversione n. 797/1976, i quali dispongono, fra l'altro, che per l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali di cui ai predetti provvedimenti legislativi, da emettere alla pari, valgono, in quanto applicabili, le norme della legge 27 dicembre 1953, n. 941 e le altre vigenti in materia e che le

condizioni e modalità di versamento, di emissione e di consegna dei titoli, nonché il tasso d'interesse e la durata di essi sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Considerato, pertanto, che, a norma dell'art. 6 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, nel Gran Libro del debito pubblico non sono ammesse iscrizioni di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale e che i titoli possono essere del capitale nominale di lire cinquemila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti e che conseguentemente i versamenti di cui all'art. 2 del ripetuto decreto-legge n. 699/1976, come sostituito dalla relativa legge di conversione n. 797/1976, riguardanti ciascun avente diritto ai buoni del Tesoro poliennali di cui ai citati provvedimenti legislativi devono essere arrotondati, per difetto, a lire cinquemila o a multipli di tale cifra;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/34135, del 22 aprile 1977;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dei tre versamenti da effettuare a norma del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, recante disposizioni sulla corresponsione, mediante buoni del Tesoro poliennali, degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita, è disposta l'emissione alla pari di buoni del Tesoro poliennali, rispettivamente, di scadenza 1° luglio 1982, 1° gennaio 1983 e 1° luglio 1983.

Si applicano le disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

I buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° luglio 1982 sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1977 e fruttano l'interesse annuo di lire quattordici per ogni cento lire di capitale nominale, pagabile in cinque annualità posticipate al 1° luglio di ciascuno degli anni dal 1978 al 1982 compresi.

I buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° gennaio 1983 sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1978; essi frutteranno l'interesse annuo, che sarà stabilito con successivo decreto del Ministro per il tesoro, pagabile in cinque annualità posticipate al 1° gennaio di ciascuno degli anni dal 1979 al 1983 compresi.

I buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° luglio 1983 sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1978; essi frutteranno l'interesse annuo, che sarà stabilito con successivo decreto del Ministro per il tesoro, pagabile in cinque annualità posticipate al 1° luglio di ciascuno degli anni dal 1979 al 1983 compresi.

Correlativamente i tre versamenti di cui al primo comma dovranno essere effettuati, rispettivamente, con riferimento al 30 giugno 1977, al 31 dicembre 1977 e al 30 giugno 1978, nei primi cinque giorni lavorativi successivi a ciascuna di dette date.

I buoni del Tesoro poliennali di cui al presente articolo sono ripartiti in serie di dieci miliardi di lire ciascuna; l'ultima serie, a chiusura di ciascuna delle tre emissioni di buoni del Tesoro poliennali di cui al presente articolo, potrà risultare non intera.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali di cui all'articolo precedente ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alla lettera *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali di cui all'art. 1, per ciascuna delle tre emissioni, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 e 500.000 e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.

I buoni al portatore per ciascuna serie hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

In sede di emissione sono rilasciati soltanto buoni al portatore.

Art. 4.

A norma dell'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, come sostituito dalla legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, i buoni del Tesoro poliennali al portatore di cui al presente decreto, avendo la durata di cinque anni, non possono essere ceduti dai portatori prima della data di rispettiva scadenza, indicata in ciascun titolo. Correlativamente i titoli nominativi possono essere rilasciati soltanto al nome della persona fisica — prestatore di lavoro o pensionato — risultante dagli elenchi di cui al successivo art. 6, in corrispondenza di titoli ad esso spettanti; non è ammessa l'operazione inversa.

In caso di decesso del prestatore di lavoro o del pensionato i titoli nominativi possono essere intestati agli aventi diritto all'eredità del prestatore di lavoro o del pensionato.

I titoli nominativi, in quanto certificati rappresentativi di titoli al portatore non cedibili, non possono essere ceduti a terzi, fermo restando il disposto del precedente comma.

A norma dell'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, come sostituito dalla legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, ai detti buoni poliennali e ai relativi interessi si applicano le garanzie, i privilegi ed i benefici previsti per gli altri titoli di debito pubblico dal testo unico 14 febbraio 1963, numero 1343, e successive modificazioni.

In considerazione della non cedibilità dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto non è ammessa la divisione dei titoli in altri d'importo inferiore; in relazione al disposto del successivo art. 6, detti buoni non possono essere riuniti in altri d'importo maggiore.

Art. 5.

I segni caratteristici dei buoni del Tesoro poliennali, al portatore e nominativi, di ciascuna delle tre emissioni di cui al presente decreto, saranno stabiliti con appositi decreti del Ministro per il tesoro.

Nel recto del corpo dei titoli al portatore e nominativi dovrà risultare in caratteri cubitali la leggenda « non cedibile ».

In considerazione della non cedibilità dei buoni del Tesoro poliennali di ciascuna delle tre emissioni di cui al presente decreto fino alla rispettiva data di scadenza, i buoni poliennali stessi non possono essere quotati in borsa e non possono formare oggetto di negoziazioni nel mercato ristretto di cui alla legge 23 febbraio 1977, n. 49; gli eventuali atti di cessione, in quanto contrari alla legge, sono nulli di diritto: conseguentemente, la legge non tutela gli eventuali atti di cessione nè nei confronti del cedente nè nei confronti del cessionario.

La disposizione del precedente comma sarà riportata a tergo dei buoni del Tesoro poliennali, al portatore e nominativi, di cui al presente decreto.

Art. 6.

Ai fini dei versamenti di cui al precedente art. 1, i soggetti tenuti a corrispondere i maggiori compensi da pagare mediante buoni del Tesoro poliennali al portatore compileranno, per ciascuno dei periodi al 30 giugno 1977, al 31 dicembre 1977 ed al 30 giugno 1978, un apposito elenco, in quadruplice esemplare, dattiloscritto in unica battuta — oppure in un originale e tre fotocopie — in conformità del modello — munito del visto del Ministro per il tesoro — allegato al presente decreto, del quale forma parte integrante. L'eventuale frazione di lire cinquemila che risultasse dopo effettuata la somma degli importi indicati, per ciascun nominativo, nelle colonne utilizzate dalla (*c*) alla (*l*) dovrà essere pagata a ciascun avente diritto, al netto, come specificato nella nota n. 5 del modello di elenco allegato al presente decreto. Il primo elenco, in quadruplice esemplare, riguarderà il periodo fino al 30 giugno 1977; il secondo elenco, in quadruplice esemplare, riguarderà il semestre luglio-dicembre 1977; il terzo elenco, in quadruplice esemplare, riguarderà i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 1978.

Le somme, corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi da pagare mediante buoni del Tesoro poliennali al portatore di cui al presente decreto, devono essere versate, in contanti, dai soggetti tenuti a corrisponderle, rispettivamente nei primi cinque giorni lavorativi per i servizi di tesoreria dello Stato, successivi a ciascuna delle date indicate nel penultimo comma del precedente art. 1, direttamente alla Banca d'Italia - Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato senza alcuna preventiva formalità. Entro lo stesso termine i soggetti predetti devono inviare alla stessa sezione di tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia), con plico raccomandato con avviso di ricevimento, il primo dei quattro esemplari dell'elenco di cui al precedente comma, e devono altresì dare comunicazione a ciascuno degli interessati della entità delle competenze che saranno corrisposte in buoni del Tesoro poliennali al portatore.

Il secondo dei quattro esemplari dell'elenco sarà presentato alla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale all'atto del versamento delle somme predette pari all'importo del totale generale della colonna (*o*) dell'elenco stesso. Il versamento sarà effettuato con apposita « distinta di versamento » — conforme al modello, munito del visto del Ministro per il tesoro, allegato al presente decreto, del quale forma parte integrante — sulla quale sarà riportata, oltre all'importo complessivo, anche la quantità dei tagli richiesti. La stessa sezione di tesoreria provinciale controllerà che detto totale generale è pari al capitale nominale complessivo dei buoni del Tesoro poliennali al portatore da consegnare in corrispondenza dei quantitativi totali per taglio, risultanti sia dalla distinta che dall'elenco presentato.

La sezione di tesoreria provinciale, per i versamenti complessivi effettuati in ciascun giorno, emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - cap. 5059 dell'anno finanziario 1977 e corrispondente dell'anno finanziario 1978.

Le sezioni di tesoreria a fronte dei versamenti come sopra effettuati rilasceranno ai versanti apposita dichiarazione — in originale e copia, da valere ad un solo ed unico effetto — staccata dalla « distinta » predetta, di cui l'originale da restituire all'atto della consegna dei titoli e la copia da allegare al terzo esemplare dell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

Il soggetto tenuto a corrispondere i maggiori compensi da pagare mediante buoni del Tesoro poliennali al portatore invierà quindi subito detto terzo esemplare dell'elenco — dopo avervi allegato la « copia » della dichiarazione di cui al precedente comma — al competente ispettorato provinciale del lavoro, coesistente con la sezione di tesoreria che ha ricevuto il versamento, per gli opportuni controlli, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

La sezione di tesoreria provinciale all'atto di ciascun versamento attribuirà uno stesso numero progressivo sia all'esemplare dell'elenco presentato che alla relativa « distinta di versamento ».

Ciascuna sezione di tesoreria provinciale, per ognuna delle tre emissioni indicate nel primo comma del precedente art. 1, predisporrà un « prospetto riepilogativo » dei buoni del Tesoro poliennali al portatore, nel quale, dopo l'attribuzione, all'elenco presentato, del numero progressivo di cui al precedente comma, riporterà, in apposite colonne, nell'ordine: il numero progressivo attribuito a ciascun elenco; i quantitativi complessivi, per ciascun taglio, dei buoni del Tesoro al portatore da consegnare in corrispondenza di detto elenco; il capitale nominale totale dei buoni al portatore da consegnare in corrispondenza, che, ovviamente, deve essere pari all'importo versato, risultante dalla relativa « distinta di versamento ». Alla chiusura dei versamenti di ciascun periodo, la sezione di tesoreria effettuerà, sul « prospetto riepilogativo », le somme dei quantitativi dei buoni del Tesoro al portatore richiesti per ciascun taglio e quella degli importi versati risultanti dal prospetto stesso, determinando così il totale dei quantitativi per taglio ed il corrispondente capitale nominale totale dei buoni del Tesoro poliennali al portatore che dovrà ricevere per la provincia in sede di ciascuna emissione di cui al presente decreto, per la successiva consegna ai soggetti tenuti al versamento o alle persone indicate in calce alla « distinta di versamento ». Effettuati gli opportuni controlli ed accertato che la somma del capitale nominale corrispondente ai quantitativi totali per taglio risultanti dal « prospetto riepilogativo » è pari alla som-

ma degli importi per i quali sono state rilasciate le quietanze di entrata, la sezione di tesoreria comunicherà all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col tesoro, i quantitativi per taglio e il corrispondente capitale nominale complessivo che essa sezione di tesoreria dovrà ricevere in sede di emissione; la sezione di tesoreria invierà alla Direzione generale del debito pubblico una copia del « prospetto riepilogativo » unitamente all'esemplare degli elenchi ad essa presentati, elencati nel prospetto stesso, a ciascuno dei quali deve essere unita una copia della corrispondente distinta di versamento; detti elenchi saranno raggruppati per giorno di versamento insieme alla corrispondente quietanza di entrata.

L'ultimo dei quattro esemplari dell'elenco sarà trattenuto dal soggetto tenuto a corrispondere i maggiori compensi da pagare mediante buoni del Tesoro poliennali al portatore, ai fini della distribuzione, ai singoli aventi diritto, dei buoni stessi, dopo il ritiro di essi.

Analogamente procederà la tesoreria centrale dello Stato per quanto di sua competenza.

Art. 7.

Fermo restando l'obbligo — per i soggetti tenuti a corrispondere i maggiori compensi da pagare mediante buoni del Tesoro poliennali al portatore — di compilare l'elenco previsto nel primo comma del precedente articolo 6, nei cinque giorni lavorativi indicati nel secondo comma dello stesso art. 6 le aziende di credito abilitate per le operazioni di debito pubblico o comunque le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno accettare i versamenti dovuti dai soggetti sopraindicati, previo conferimento da parte dei medesimi di apposito mandato ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile. Per tali versamenti dovrà essere utilizzato apposito modulo — conforme al modello, munito del visto del Ministro per il tesoro, allegato al presente decreto, del quale forma parte integrante — che potrà essere ritirato presso le aziende di credito.

Nei casi di cui al precedente comma i soggetti tenuti a corrispondere i maggiori compensi sopra indicati dovranno compilare l'elenco suddetto soltanto in triplice esemplare — o in un originale e due fotocopie — dei quali due, debitamente corredati delle apposite parti del modulo di cui al precedente comma all'uopo rilasciate dall'azienda di credito presso la quale è stato effettuato il versamento, dovranno essere inviati — sempre con plico raccomandato con avviso di ricevimento ed entro i cinque giorni lavorativi indicati nel richiamato secondo comma del precedente art. 6 — rispettivamente alla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato e al competente ispettorato provinciale del lavoro coesistente con detta sezione di tesoreria.

Entro i dieci giorni lavorativi per le aziende di credito immediatamente successivi a quelli indicati nel secondo comma del precedente art. 6, le aziende di credito stesse sono tenute a riversare le somme accettate in versamento a norma del primo comma del presente articolo alla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria dello Stato avente sede nel capoluogo della provincia ove opera lo sportello dell'azienda di credito che ha ricevuto l'ordine di versamento.

Per i controlli e per l'emissione delle quietanze di entrata al bilancio dello Stato le sezioni di tesoreria provinciale procederanno in conformità del precedente art. 6. Egualmente si procederà per il rilascio della dichiarazione staccata dalla « distinta di versamento » — di cui allo stesso art. 6 — che le aziende di credito compileranno per i versamenti complessivi da esse effettuati, distinta alla quale saranno allegati i relativi ordini di versamento.

La sezione di tesoreria provinciale, all'atto di ciascun versamento da parte di una azienda di credito, attribuirà uno stesso numero progressivo sia alla distinta riepilogativa di cui al precedente comma sia a tutti i relativi ordini di versamento ad essa allegati.

Ciascuna sezione di tesoreria, per la compilazione del « prospetto riepilogativo » di cui al precedente art. 6, considererà la distinta riepilogativa di ciascuna azienda di credito come un elenco ad essa direttamente presentato e i relativi ordini di versamento come allegati alla distinta stessa.

Il terzo esemplare dell'elenco di cui al secondo comma del presente articolo sarà trattenuto dal soggetto tenuto a corrispondere i maggiori compensi da pagare mediante buoni del Tesoro poliennali al portatore, ai fini della distribuzione, ai singoli aventi diritto, dei buoni stessi, dopo il ritiro di essi presso l'azienda di credito cui è stato conferito mandato, previa restituzione dell'apposita parte del modulo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

L'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro, per ciascuna delle tre emissioni di cui al presente decreto, comunicherà alla Direzione generale del debito pubblico, entro il ventesimo giorno lavorativo successivo, rispettivamente, alle tre date di cui al penultimo comma del precedente articolo 1, i quantitativi per taglio dei buoni del Tesoro poliennali al portatore di scadenza 1° luglio 1982, 1° gennaio 1983 e 1° luglio 1983, da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale per la successiva consegna ai soggetti indicati nel successivo art. 9.

Art. 9.

A norma dell'art. 3 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, come sostituito dalla legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, la Direzione generale del debito pubblico, in contropartita dei versamenti effettuati, emette, entro il semestre successivo, i buoni del Tesoro poliennali al portatore da inviare alle competenti sezioni di tesoreria provinciale per la consegna agli aventi diritto tramite i soggetti che hanno eseguito i versamenti anzidetti.

I buoni poliennali al portatore predetti, emessi in contropartita dei tre versamenti effettuati alle tesorerie nei termini indicati nel penultimo comma dell'art. 1, o, nel caso di incarico ad un'azienda di credito, nei termini indicati nell'art. 7, hanno decorrenza degli interessi, a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio 1977, dal 1° gennaio 1978 e dal 1° luglio 1978.

In caso di decesso del lavoratore o del pensionato, i titoli sono consegnati agli aventi diritto dai soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, previa esibizione della necessaria documentazione.

Art. 10.

La consegna dei predetti buoni del Tesoro poliennali al portatore, per ciascuna delle tre emissioni di cui al presente decreto, avrà inizio dalla data che sarà resa nota, a cura della Direzione generale del debito pubblico, mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 11.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei buoni del Tesoro poliennali al portatore di cui al presente decreto alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 12.

Le altre disposizioni per l'attuazione del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797 e del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, saranno stabilite con successivo decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 13.

I versamenti per il rilascio di buoni del Tesoro poliennali al portatore da emettere e consegnare in pagamento degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita in forza dei provvedimenti indicati nel precedente art. 1, che venissero eventualmente effettuati dopo i primi cinque giorni lavorativi per i servizi di tesoreria dello Stato, successivi al 30 giugno 1977, al 31 dicembre 1977 e al 30 giugno 1978, rispettivamente, per ciascuna delle tre emissioni di cui al presente decreto, saranno accettati dalla sezione di tesoreria provinciale competente, la quale emetterà — con la stessa data di effettivo versamento — per il corrispondente importo, apposite quietanze di entrata con imputazione al capitolo indicato nel precedente art. 6. Per i casi di cui al presente comma sarà osservato lo stesso procedimento previsto dall'art. 6 per i versamenti effettuati direttamente in tesoreria.

La Direzione generale del debito pubblico emetterà in tali casi, sempre per pari capitale nominale, gli occorrenti buoni del Tesoro poliennali al portatore, i quali fruttano interesse dalla data della quietanza di entrata. Per le emissioni graduali, per ciascuna delle tre emissioni di cui al presente decreto, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme concernenti l'emissione graduale del debito redimibile 5 % - 1954, di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050 ed al decreto ministeriale 27 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50, del 29 febbraio 1956; le ulteriori modalità, per dette eventuali emissioni graduali, saranno indicate dalla Direzione generale del debito pubblico con apposite istruzioni, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 14.

A norma dell'art. 7, primo comma, del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, come sostituito dalla legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, in caso di omesso, tardivo o incompleto versamento, a carico dei soggetti tenuti si applica un interesse pari al triplo di quello annuo previsto dal presente decreto per la prima emissione di buoni del Tesoro poliennali di scadenza 1° luglio 1982 e che sarà previsto, per le altre due emissioni di cui al primo comma del precedente art. 1, con successivi decreti del Ministro per il tesoro, a norma del quarto e del quinto comma dello stesso art. 1; il relativo importo deve essere versato alla tesoreria dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Art. 15.

I buoni del Tesoro poliennali al portatore relativi alle tre emissioni di cui al presente decreto saranno rimborsati alla pari, all'esibitore, dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a decorrere dalla data di rispettiva scadenza.

I titoli nominativi saranno dalla predetta data rimborsati, alla pari, dalla Direzione generale del debito pubblico alla quale dovranno pervenire direttamente o tramite una direzione provinciale del Tesoro.

Si applicano al riguardo le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni.

Art. 16.

Le contabilità relative alle tre operazioni di emissione di cui agli articoli da 1 a 12 del presente decreto saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 17.

A norma dell'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, come sostituito dalla legge di conversione 10 dicembre 1976, n. 797, i fondi derivanti dai versamenti di cui al presente decreto, versati al capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, indicato negli articoli precedenti, saranno destinati a provvedimenti di incentivazione delle attività produttive.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 118

ALLEGATO

BUONI DEL TESORO POLIENNALI DI SCADENZA.................. (1)

(Decreto-legge 11 ottobre 1976, n 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n 797)

***Corresponsione** degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita mediante buoni del Tesoro poliennali al portatore*

Soggetto tenuto alla corresponsione ....

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AI BUONI DEL TESORO POLIENNALI PREDETTI

Versamento complessivo relativo al periodo ....

(a) numero d'ordine	(b) Avente diritto (2)	Anno 1976 (3)		Anno 197.... (4)						(m) totale delle somme versate per ciascun avente diritto ($c + d + e + f + g + h + i + l$)	(n) frazione di lire 5.000 risultante nella colonna (m) (5)	(o) totale arrotondato a lire 5.000 o multiplo di tale cifra (colonna m-n)	Buoni del Tesoro poliennali al portatore da rilasciare, nel minor numero di tagli, per ciascun avente diritto, per pari capitale nominale, in corrispondenza del totale arrotondato di cui alla colonna (o) — tagli da lire					
		(c) novembre	(d) dicembre	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)				5.000	10.000	20.000	50.000	100.000	500.000
												Totale generale versato, ...						
												pari al capitale nominale dei buoni del Tesoro poliennali al portatore da consegnare in corrispondenza nei seguenti quantitativi per taglio						

Firma del soggetto tenuto al versamento

....

(1) 1° *luglio* 1982, per il primo versamento (da effettuare nei primi cinque giorni lavorativi successivi al 30 giugno 1977); oppure 1° *gennaio* 1983, per il secondo versamento (da effettuare nei primi cinque giorni lavorativi successivi al 31 dicembre 1977); oppure 1° *luglio* 1983, per il terzo versamento (da effettuare nei primi cinque giorni lavorativi successivi al 30 giugno 1978).

(2) In caso di omonimia, oltre al cognome e nome, riportare anche l'indicativo aziendale

(3) Le colonne (*c*) e (*d*) saranno utilizzate ove occorrano.

(4) Per il primo versamento (al 30 giugno 1977) indicare l'anno 1977: le colonne dalla (*e*) alla (*l*) recheranno le indicazioni da gennaio a giugno; per il secondo versamento (al 31 dicembre 1977) indicare l'anno 1977: le colonne dalla (*e*) alla (*l*) recheranno le indicazioni da luglio a dicembre (ovviamente le colonne (*c*) e (*d*), relative all'anno 1976, non saranno utilizzate); per il terzo ed ultimo versamento (al 30 giugno 1978) indicare l'anno 1978: le colonne dalla (*c*) alla (*f*) non saranno utilizzate, mentre le colonne dalla (*g*) alla (*l*) recheranno le indicazioni da gennaio ad aprile.

(5) Le frazioni inferiori alle lire 5.000, riportate nella colonna (*n*), *non* devono essere versate in Tesoreria, ma devono essere restituite a ciascun avente diritto, al netto.

N. . . .

BANCA D'ITALIA

Servizio di tesoreria provinciale dello Stato
Sezione di . . . . . .

CORRESPONSIONE DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI DIPENDENTI DA VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA MEDIANTE BUONI DEL TESORO POLIENNALI AL PORTATORE DI SCADENZA . . . .
(Decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797)

Versamento effettuato da . . . . . .
(soggetto tenuto al versamento o azienda di credito mandataria)
di L. . . . (lire . . . .)
a fronte del quale dovranno essere consegnati buoni del Tesoro poliennali al portatore nei tagli a tergo indicati. Si dichiara che l'importo versato ed i tagli dei buoni del Tesoro poliennali concordano
con quelli esposti nell'elenco previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 797/76 (1)
l'importo complessivo per ammontare e tagli di n. . . . . ordini di versamento allegati alla presente distinta (2)

BIGLIETTI ED ALTRI VALORI VERSATI

Biglietti da L. 100.000 n.	L.	
» » » 50.000 »	»	
» » » 20.000 »	»	
» » » 10.000 »	»	
» » » 5.000 »	»	
» » » 1.000 »	»	
» » » 500 »	»	
Altri valori (vedi retro)	»	
Totale . . .	L.	
Importo da versare . .	L.	
Resto . . .	L.	

(1) I buoni del Tesoro poliennali al portatore, nei tagli indicati a tergo, saranno consegnati al sig. . nato a . . . . . il . . . . che firmerà come segue . e/o al sig. . . . nato a . . . . . . il . . . . . che firmerà come segue . . . . .

Soggetto tenuto al versamento o azienda di credito mandataria

. . . .

qualifica . . . .

firma . . . .

Il versante

. . . .

. . . li . . 19. . .

(1) Versamento effettuato direttamente allo sportello.
(2) Versamento effettuato dall'azienda di credito per conto del soggetto obbligato.

(esente da bollo)

Ricevuta in duplice esemplare da valere ad un solo ed unico effetto

BANCA D'ITALIA

N. .

Servizio di tesoreria provinciale dello Stato
Sezione di . . . . . .

Ricevuto da . . . .
(soggetto tenuto al versamento o azienda di credito mandataria)
L. (lire . . .)
Il presente versamento è stato effettuato ai sensi del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699 e della legge 10 dicembre 1976, n. 797, per la corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti dall'aumento del costo della vita mediante buoni del Tesoro poliennali al portatore di scadenza . . . . .

Il capo della sezione

. . . .

Avvertenza. — La consegna dei buoni avverrà contro restituzione della presente ricevuta.

COPIA PER IL VERSANTE

N. . . . .

BANCA D'ITALIA

Servizio di tesoreria provinciale dello Stato
Sezione di . . . .

CORRESPONSIONE DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI DIPENDENTI DA VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA MEDIANTE BUONI DEL TESORO POLIENNALI AL PORTATORE DI SCADENZA . . . .

(Decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797)

Versamento effettuato da . . . .
(soggetto tenuto al versamento o azienda di credito mandataria)
di L. . . . . (lire . . . .)
a fronte del quale dovranno essere consegnati buoni del Tesoro poliennali al portatore nei tagli a tergo indicati. Si dichiara che l'importo versato ed i tagli dei buoni del Tesoro poliennali concordano
con quelli esposti nell'elenco previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 797/76 (1) / l'importo complessivo per ammontare e tagli di n. . . . . ordini di versamento allegati alla presente distinta (2)

BIGLIETTI ED ALTRI VALORI VERSATI

Biglietti da L. 100.000 n.	L.	....
» » » 50.000 »	»	....
» » » 20.000 »	»	....
» » » 10.000 »	»	....
» » » 5.000 »	»	....
» » » 1.000 »	»	....
» » » 500 »	»	....
Altri valori (vedi retro)	»	....
Totale	L.	....
Importo da versare	L.	....
Resto	L.	....

(1) I buoni del Tesoro poliennali al portatore, nei tagli indicati a tergo, saranno consegnati al sig. . . . . nato a . . . . il . . . . che firmerà come segue . . . . e/o al sig. . . . . nato a . . . . il . . . . che firmerà come segue . . . .

Soggetto tenuto al versamento o azienda di credito mandataria

. . . .
qualifica . . . .
firma . . . .

Il versante

. . . .

. . . . li . . . . . . 19. . .

(1) Versamento effettuato direttamente allo sportello.
(2) Versamento effettuato dall'azienda di credito per conto del soggetto obbligato.

Ricevuta in duplice esemplare da valere ad un solo ed unico effetto

(esente da bollo)

BANCA D'ITALIA

N. . . . .

Servizio di tesoreria provinciale dello Stato
Sezione di . . . .

Ricevuto da . . . .
(soggetto tenuto al versamento o azienda di credito mandataria)
L. . . . . (lire . . . .)
Il presente versamento è stato effettuato ai sensi del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699 e della legge 10 dicembre 1976, n. 797, per la corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti dall'aumento del costo della vita mediante buoni del Tesoro poliennali al portatore di scadenza . . . .

Il capo della sezione

. . . .

COPIA PER IL VERSANTE

N. .

BANCA D'ITALIA

Servizio di tesoreria provinciale dello Stato
Sezione di . .

CORRESPONSIONE DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI DIPENDENTI DA VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA MEDIANTE BUONI DEL TESORO POLIENNALI AL PORTATORE DI SCADENZA . . . .

(Decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797)

Versamento effettuato da . . .
(soggetto tenuto al versamento o azienda di credito mandataria)
di L. . . . . (lire . . . .)
a fronte del quale dovranno essere consegnati buoni del Tesoro poliennali al portatore nei tagli a tergo indicati. Si dichiara che l'importo versato ed i tagli dei buoni del Tesoro poliennali concordano
con quelli esposti nell'elenco previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 797/76 (1)
l'importo complessivo per ammontare e tagli di n. . . . . ordini di versamento allegati alla presente distinta (2)

BIGLIETTI ED ALTRI VALORI VERSATI

Biglietti da L. 100.000 n.	L.	
» » » 50.000 »	»	
» » » 20.000 »	»	
» » » 10.000 »	»	
» » » 5.000 »	»	
» » » 1.000 »	»	
» » » 500 »	»	
Altri valori (vedi retro)	»	
Totale	L.	
Importo da versare . .	L.	
Resto	L.	

(1) I buoni del Tesoro poliennali al portatore, nei tagli indicati a tergo, saranno consegnati al sig. . . . . . . nato a . . . . il . . . . che firmerà come segue . . . . . . e/o al sig. . . . . nato a . . . . il . . . . che firmerà come segue . . . .

Soggetto tenuto al versamento o azienda di credito mandataria

. . . .

qualifica . . . .

firma . . . .

Il versante

. . . .

. . . . lì . . . 19. . .

(1) Versamento effettuato direttamente allo sportello.
(2) Versamento effettuato dall'azienda di credito per conto del soggetto obbligato.

CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA	NUMERO PROGRESSIVO

Alla spettabile Azienda di credito

dipendenza

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA PROVINCIA

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

..l.. sottoscritt..

VIA E NUMERO CIVICO LOCALITA' C.A.P.

a norma dell'art. . . del decreto ministeriale . . . . 1977, emanato in applicazione del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, conferisc... mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del codice civile di versare per suo/loro conto alla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di . . . (1)

la somma di lire .... L. ....
(in lettere)
....

pari al capitale nominale dei buoni del Tesoro poliennali al portatore di scadenza . . che codesta Azienda di credito vorrà ritirare per suo/loro conto in corrispondenza nei seguenti quantitativi per taglio:

Tagli da		Quantità		Capitale nominale
L. 5.000	n.	....	L.	....
» 10.000	»	....	»	....
» 20.000	»	....	»	....
» 50.000	»	....	»	....
» 100.000	»	....	»	....
» 500.000	»	....	»	....
Totale .	n.	....	L.	....

In relazione a quanto precede

autorizz.... codesta Azienda ad addebitare il c/c n. . . . . dell'importo anzidetto

provved.... a versare contestualmente presso le casse di codesta Azienda l'importo anzidetto

e si impegna.... a ritirare i titoli appena disponibili.

. lì .

Firma . . . .

(1) Capoluogo della provincia ove opera lo sportello dell'Azienda di credito che riceve l'ordine di versamento.

COPIA PER L'AZIENDA DI CREDITO

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA	NUMERO PROGRESSIVO

ALLEGATO ALLA DISTINTA N. . . . .

Azienda di credito

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA PROVINCIA

dipendenza

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

. . l . .

VIA E NUMERO CIVICO LOCALITA' C.A.P.

a norma dell'art. . . del decreto ministeriale . 1977, emanato in applicazione del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, ha/hanno conferito in data odierna mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del codice civile di versare per suo/loro conto alla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di . . . .

la somma di lire .... L. ....
(in lettere)
....

pari al capitale nominale dei buoni del Tesoro poliennali al portatore di scadenza . . che dovranno essere ritirati per suo/loro conto in corrispondenza nei seguenti quantitativi per taglio:

Tagli da		Quantità		Capitale nominale
L. 5.000	n.	....	L.	....
» 10.000	»	....	»	....
» 20.000	»	....	»	....
» 50.000	»	....	»	....
» 100.000	»	....	»	....
» 500.000	»	....	»	....
Totale . .	n.	....	L.	....

li . . .

....
Indicazione e sottoscrizione dell'Azienda di credito

COPIA PER L'AZIENDA DI CREDITO - DIPENDENZA CAPOFILA

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA	NUMERO PROGRESSIVO

ALLEGATO ALLA DISTINTA N. . . . .

Azienda di credito

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA PROVINCIA

dipendenza

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

. .l. .

VIA E NUMERO CIVICO LOCALITA' C.A.P.

a norma dell'art. . del decreto ministeriale . . . . 1977, emanato in applicazione del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, ha/hanno conferito in data odierna mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del codice civile di versare per suo/loro conto alla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di . . . .

la somma di lire .... L. ....
(in lettere)
....

pari al capitale nominale dei buoni del Tesoro poliennali al portatore di scadenza . . . . che dovranno essere ritirati per suo/loro conto in corrispondenza nei seguenti quantitativi per taglio:

Tagli da		Quantità		Capitale nominale
L. 5.000	n.	....	. . . . L.	....
» 10.000	»	....	. . . . »	....
» 20.000	»	....	. . . . »	....
» 50.000	»	....	. . . . »	....
» 100.000	»	....	. . . . »	....
» 500.000	»	....	. . . . »	....
Totale . . .	n.	....	. . . . L.	....

. . li . . . . . .

....
Indicazione e sottoscrizione dell'Azienda di credito

COPIA PER L'AZIENDA DI CREDITO - DIPENDENZA CAPOFILA

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA	NUMERO PROGRESSIVO

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

Attesta che . .l. .

VIA E NUMERO CIVICO — LOCALITA' — C.A.P.

a norma dell'art. . . del decreto ministeriale . . . . . 1977, emanato in applicazione del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, le ha/hanno conferito in data odierna mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del codice civile di versare per suo/loro conto alla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di . . . . . .

la somma di lire .... L. ....
(in lettere)
....

pari al capitale nominale dei buoni del Tesoro poliennali al portatore di scadenza . . . . che dovranno essere ritirati per suo/loro conto in corrispondenza nei seguenti quantitativi per taglio:

Tagli da		Quantità		Capitale nominale
L. 5.000	n.	....	L.	....
» 10.000	»	....	»	....
» 20.000	»	....	»	....
» 50.000	»	....	»	....
» 100.000	»	....	»	....
» 500.000	»	....	»	....
Totale . . .	n.	....	L.	....

I titoli sopra indicati verranno consegnati appena disponibili contro restituzione del presente modulo.

. . . . . lì . . . . . .

....
Indicazione e sottoscrizione dell'Azienda di credito

PER IL VERSANTE (copia da conservare e restituire per la consegna dei titoli)

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA	NUMERO PROGRESSIVO

La sottoscritta Azienda di credito

dipendenza

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

Attesta che . .l. .

VIA E NUMERO CIVICO — LOCALITA' — C.A.P.

a norma dell'art. . . del decreto ministeriale . . . . 1977, emanato in applicazione del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, le ha/hanno conferito in data odierna mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del codice civile di versare per suo/loro conto alla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di . . . . . .

la somma di lire .... L. ....
(in lettere)

pari al capitale nominale dei buoni del Tesoro poliennali al portatore di scadenza . . . . . che dovranno essere ritirati per suo/loro conto in corrispondenza nei seguenti quantitativi per taglio:

Tagli da		Quantità		Capitale nominale
L. 5.000	n.	....	L.	....
» 10.000	»	....	»	....
» 20.000	»	....	»	....
» 50.000	»	....	»	....
» 100.000	»	....	»	....
» 500.000	»	....	»	....
Totale	n.	....	L.	....

. . . . . lì . . . .

....
Indicazione e sottoscrizione dell'Azienda di credito

PER IL VERSANTE (copia da allegare all'esemplare dell'elenco da inviare alla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale)

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA	NUMERO PROGRESSIVO

La sottoscritta Azienda di credito

SEDE, FILIALE, SUCCURSALE, AGENZIA — PROVINCIA

dipendenza

DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE OPPURE COGNOME E NOME

Attesta che . .l. .

VIA E NUMERO CIVICO — LOCALITA' — C.A.P.

a norma dell'art. . . del decreto ministeriale . . . . . . 1977, emanato in applicazione del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, le ha/hanno conferito in data odierna mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del codice civile di versare per suo/loro conto alla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di . . . . . .

la somma di lire .... L. ....

(in lettere)

....

pari al capitale nominale dei buoni del Tesoro poliennali al portatore di scadenza . . . . che dovranno essere ritirati per suo/loro conto in corrispondenza nei seguenti quantitativi per taglio:

Tagli da		Quantità		Capitale nominale
L. 5.000	n.	....	. . . . L.	....
» 10.000	»	....	. . . . »	....
» 20.000	»	....	. . . . »	....
» 50.000	»	....	. . . . »	....
» 100.000	»	....	. . . . »	....
» 500.000	»	....	. . . . »	....
Totale . . .	n.	....	. . . . L.	....

. . . . lì . . . . . .

....

Indicazione e sottoscrizione dell'Azienda di credito

PER IL VERSANTE (copia da allegare all'esemplare dell'elenco da inviare all'ispettorato provinciale del lavoro)

(4414)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Presentazione e pubblicazione dei bilanci delle testate giornalistiche ai fini della partecipazione alle provvidenze in favore dell'editoria disposte dalla legge 6 giugno 1975, n. 172.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, comunica che ai fini della partecipazione per l'anno 1977 alle provvidenze per l'editoria disposte dalla legge 6 giugno 1975, n. 172, le imprese editrici sono tenute ad adempiere tempestivamente all'obbligo della trasmissione e della pubblicazione del bilancio relativo all'anno 1976, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 31 marzo 1976, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 25 settembre 1976.

In mancanza dell'adempimento sopra specificato, le domande di concessione delle provvidenze non potranno essere prese in esame dalle competenti commissioni.

(4397)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974.

Il 20 aprile 1977 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previste all'art. 11 dell'accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1977.

In conformità dell'art. 11 l'accordo stesso è entrato in vigore il 20 aprile 1977.

(4584)

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973.

Il 22 luglio 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge 15 ottobre 1975, n. 645, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 20 dicembre 1975, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973.

In conformità dell'art. 3 la convenzione stessa è entrata in vigore il 22 luglio 1976.

(3942)

Entrata in vigore dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, con annesso 1 e 2, tra l'Italia e il Senegal relativo ad una fornitura di farina a titolo di aiuto alimentare, firmato a Roma il 15 marzo 1977.

Il 15 marzo 1977 è entrato in vigore l'accordo, effettuato mediante scambio di note, con annesso 1 e 2, tra l'Italia e il Senegal relativo ad una fornitura di farina a titolo di aiuto alimentare, firmato a Roma il 15 marzo 1977.

(4177)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 1977, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Rocca Agostino, residente in Carpi, distretto notarile di Modena, dal 2 giugno 1977;

Lapi Lapo, residente in Firenze, dal 4 luglio 1977.

(4175)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle norme tecniche emanate dalla commissione tecnica centrale del libro genealogico delle razze suine.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977 sono state approvate le norme tecniche concernenti i requisiti che disciplinano l'iscrizione in bilancio dei soggetti appartenenti alle razze Hampshire e Pietrain al libro genealogico delle razze suine, ai sensi degli articoli 4 e 31 del regolamento del libro genealogico approvato con decreto ministeriale 19 dicembre 1968.

(4505)

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Albana di Romagna ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Albana di Romagna » — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1967, n. 209 — propone che sia modificato l'art. 6 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modificazione all'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Albana di Romagna ».

Si propone di sostituire per intero l'art. 6 con il seguente testo:

Art. 6. — La denominazione di origine controllata « Albana di Romagna » può essere utilizzata per designare il tipo spumante secco ed amabile ottenuto da mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare.

Le uve destinate alla produzione del prodotto base, per la preparazione del tipo spumante, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 4, debbono assicurare almeno una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 10.

Il tipo spumante del vino « Albana di Romagna » all'atto dell'immissione al consumo deve avere una gradazione alcolica complessiva minima di 12, per il tipo secco e 12,5 per il tipo amabile e l'acidità totale non deve essere per entrambi i tipi inferiore al 5,5 per mille, fermi restando i limiti dei rimanenti parametri chimici indicati nel precedente art. 5, e successiva modifica (decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974).

Le operazioni di preparazione del vino spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

(4583)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Lucca dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1977, n. 10.10047/10089.G. 43(17), la sezione provinciale di Lucca dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla sig.ra Niemack Maria con atti pubblicati dal notaio dott. Raffaele Manfredini di Lucca, al numero 36295 di repertorio, fascicolo n. 12441, registrati a Lucca il 5 maggio 1975 al n. 1974, volume 495.

(4398)

Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Monteiasi (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3458/M)

Autorizzazione al comune di Marsiconuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Marsiconuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.370.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3459/M)

Autorizzazione al comune di Specchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Specchia (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3457/M)

Autorizzazione al comune di San Donato Milanese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di San Donato Milanese (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 139.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3477/M)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Urbania (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.119.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3479/M)

Autorizzazione al comune di Torre San Patrizio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.691.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3480/M)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Maiolo (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.513.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3481/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Torina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Pieve Torina (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.665.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3484/M)

Autorizzazione al comune di Taviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Taviano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.750 000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3455/M)

Autorizzazione al comune di Scandeluzza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 13 aprile 1977, il comune di Scandeluzza (Asti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3460/M)

Autorizzazione al comune di Trovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Trovo (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3461/M)

Autorizzazione al comune di Cerro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Cerro Maggiore (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3464/M)

Autorizzazione al comune di Robecco Pavese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Robecco Pavese (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500 000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3465/M)

Autorizzazione al comune di Borgosatollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Borgosatollo (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3466/M)

Autorizzazione al comune di Tronzano Vercellese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Tronzano Vercellese (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3467/M)

Autorizzazione al comune di Gorla Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Gorla Maggiore (Varese), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3468/M)

Autorizzazione al comune di Gravellona Toce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Gravellona Toce (Novara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3469/M)

Autorizzazione al comune di Merate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Merate (Como), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3470/M)

Autorizzazione al comune di Castellania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Castellania (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3471/M)

Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Ticengo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3472/M)

Autorizzazione al comune di Commessaggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Commessaggio (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3473/M)

Autorizzazione al comune di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Acquacanina (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.963.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3494/M)

Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.595.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3496/M)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Fidenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Megliadino San Fidenzio (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3498/M)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Sammichele di Bari (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 139.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3456/M)

Autorizzazione al comune di Corigliano d'Otranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Corigliano d'Otranto (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3452/M)

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Rodi Garganico (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 57.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3453/M)

Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Ortelle (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3454/M)

Autorizzazione al comune di Gratteri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Gratteri (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3462/M)

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Tortorici (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 92.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3463/M)

Autorizzazione al comune di Capannori ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Capannori (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 221.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3474/M)

Autorizzazione al comune di Limbiate ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Limbiate (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 105.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3475/M)

Autorizzazione al comune di Campi Bisenzio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Campi Bisenzio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 189.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3476/M)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Mombaroccio (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.361.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3478/M)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Carolei (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.040.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3482/M)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Soverato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 64.293.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3483/M)

Autorizzazione al comune di Parenti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Parenti (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.658.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3485/M)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Pietrapaola (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.940.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3486/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.017.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3487/M)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Serra d'Aiello (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.834.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3488/M)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 71.976.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3489/M)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 90.525.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3490/M)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Scido (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.090.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3491/M)

Autorizzazione al comune di Rivoli Veronese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Rivoli Veronese (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.720.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3492/M)

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Castelfidardo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 221.575.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3493/M)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Mondolfo (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.349.000 per la copertura del disavanzo económico del bilancio 1976.

(3495/M)

Autorizzazione al comune di Pedavena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Pedavena (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3497/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1977, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.957.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3499/M)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Piobbico (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.894.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3500/M)

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Corridonia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 79.036.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3501/M)

Autorizzazione al comune di San Giustino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di San Giustino (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 53.141.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3502/M)

Autorizzazione al comune di Preci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Preci (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.951.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3503/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.111.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3504/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Nocera Umbra (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 111.573.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3505/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Pontano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.108.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3506/M)

Autorizzazione al comune di Monteprandone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 aprile 1977, il comune di Monteprandone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.114.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3507/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 2 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	886,70	886,70	886,55	886,70	—	886,70	886,65	886,70	886,70	886,70
Dollaro canadese	847,40	847,40	847,50	847,40	—	847,50	847,40	847,40	847,40	847,40
Franco svizzero	352,43	352,43	352,20	352,43	—	352,45	352,31	352,43	352,43	352,45
Corona danese	148,96	148,96	148,90	148,96	—	148,95	148,97	148,96	148,96	148,95
Corona norvegese	168,50	168,50	168,40	168,50	—	168,50	168,42	168,50	168,50	168,50
Corona svedese	204,70	204,70	204,70	204,70	—	204,73	204,7850	204,70	204,70	204,70
Fiorino olandese	362,29	362,29	362,10	362,29	—	362,30	362,12	362,29	362,29	362,30
Franco belga	24,608	24,608	24,60	24,608	—	24,60	24,60	24,608	24,608	24,60
Franco francese	179,02	179,02	178,95	179,02	—	179,05	179,02	179,02	179,02	179 —
Lira sterlina	1524,70	1524,70	1524,90	1524,70	—	1524,72	1524,75	1524,70	1524,70	1524,70
Marco germanico	376,68	376,68	376,25	376,68	—	376,70	376,69	376,68	376,68	376,70
Scellino austriaco	52,997	52,997	52,90	52,997	—	52,98	52,96	52,997	52,997	53 —
Escudo portoghese	22,97	22,97	22,95	22,97	—	22,97	22,98	22,97	22,97	22,95
Peseta spagnola	12,905	12,905	12,91	12,905	—	12,90	12,9020	12,905	12,905	12,90
Yen giapponese	3,192	3,192	3,19	3,192	—	3,19	3,1880	3,192	3,192	3,20

Media dei titoli del 2 maggio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	79,750
Redimibile 3,50 % 1934	99,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,200
» 5 % (Ricostruzione)	98,650
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,050
» 5 % (Città di Trieste)	91,200
» 5 % (Beni esteri)	90,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,125
» 5,50 % » » 1968-83	76,975
» 5,50 % » » 1969-84	75,350
» 6 % » » 1970-85	77,050
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,350
» 9 % » » 1975-90	82,950
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,350
» poliennali 7 % 1978	93,875
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,225
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,500
» » 9 % 1980	87,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	886,675
Dollaro canadese	847,40
Franco svizzero	352,37
Corona danese	148,965
Corona norvegese	168,46
Corona svedese	204,742
Fiorino olandese	362,205
Franco belga	24,604
Franco francese	179,02
Lira sterlina	1524,725
Marco germanico	376,685
Scellino austriaco	52,977
Escudo portoghese	22,975
Peseta spagnola	12,903
Yen giapponese	3,19

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo, a settecentotrentanove posti nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 7-*bis* della legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo, per la copertura di settecentotrentanove posti nella qualifica di vigile del fuoco, risultati vacanti alla data del presente bando, nonchè di quelli che si renderanno disponibili alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del presente concorso.

Art. 2.

I posti disponibili sono messi a concorso specificamente per singole sedi di servizio, in corrispondenza delle esigenze di organico delle stesse, accertate, con decreto ministeriale in data 19 marzo 1977, per ciascun comando provinciale e relativi distaccamenti, secondo il seguente organigramma:

Regione	Comandi vigili del fuoco	Posti	Distaccamenti	Posti
Valle d'Aosta	Aosta	7	Courmayeur	7
Piemonte	Alessandria	4	Ovada	2
			Tortona	2
	Asti	8		
	Cuneo	4	Alba	8
	Novara	12	Omegna	4
			Arona	4
			Borgomanero	1
			Domodossola	1
			Verbania	4
	Torino	5	Grugliasco	30
			Pinerolo	20
			Ivrea	18
	Vercelli	13	Biella	8
			Varallo	3
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	6	Monfalcone	4
	Udine	10	Tarvisio	5
	Pordenone	1	Spilimbergo	6
			Maniago	7
	Trieste	16		
Veneto	Padova	8	Cittadella	3
			Este	3
	Treviso	1	Vittorio Veneto	4
			Motta di Livenza	1
			Castelfranco Veneto	1
	Venezia	11	Mestre	12
			Portogruaro	5
			Mira	4
			Aeroporto	8
			Chioggia	4
	Verona	7	Legnago	8
	Vicenza	6	Asiago	4
			Arzignano	4
			Lonigo	4

Regione	Comandi vigili del fuoco	Posti	Distaccamenti	Posti
Lombardia	Bergamo	20		
	Como	23	Lecco	8
	Mantova	6	Suzzara	2
	Milano	56	Ansperto	16
			Seregno	16
			Monza	8
			Legnano	8
			Lodi	8
			Lissone	4
			Desio	4
			Sesto	4
			Aeroportuale	8
	Pavia	17	Vigevano	4
			Voghera	4
	Sondrio	4	Morbegno	2
			Tirano	4
			Bornio	3
			Chiavenna	7
	Varese	12	Busto Arsizio	9
			Luino	4
			Saronno	4
			Somma Lombarda	4
Liguria	Genova	14	Chiavari	4
			Busalla	4
			Rapallo	4
	Imperia	4	San Remo	3
	La Spezia	4		
	Savona	—	Albenga	5
			Villanova	8
			Cairo Montenotte	4
Emilia-Romagna	Bologna	9	Casalecchio	2
			Budrio	2
			Bazzano	2
	Ferrara	—	Codigoro	4
	Modena	2		
	Parma	2	Fidenza	4
	Ravenna	2		
Calabria	Catanzaro	—	Chiaravalle	8
			Vibo Valentia	4
			Crotone	4
			Lamezia Terme	4
			S. Anna di Crotone	4
			Lamezia T. Aeroporto	4
Sardegna	Cagliari	8	Iglesias	12
	Oristano	19		
	Sassari	—	Olbia	2

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione:

non abbiano superato il 26° anno di età. Per le categorie di candidati per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 28 anni di età;

siano in possesso della piena e incondizionata idoneità psicofisica;

siano stati richiamati in servizio temporaneo, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per pubbliche calamità o eventi eccezionali, per almeno trenta giorni o per altre particolari necessità, ma in tal caso per un periodo di tempo complessivo non inferiore ai sessanta giorni;

siano cittadini italiani;

abbiano il godimento dei diritti politici;

siano di condotta morale e civile regolare;

siano in possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 4.

I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni.

Analogamente gli idonei dichiarati vincitori ai sensi del successivo art. 10, avranno l'obbligo di risiedere nella sede assegnata dall'amministrazione e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, come da schema allegato redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, dovranno essere presentate o pervenire ai comandi provinciali dei vigili del fuoco entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande deve risultare dal bollo a data appostovi dal comando. Per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati, a pena esclusione dal concorso, dovranno presentare una sola domanda per una delle sedi indicate all'art. 2 del presente bando, specificando il comando o il distaccamento per il quale intendono concorrere.

Qualora nella domanda risultino indicate più sedi, la domanda si intenderà presentata per la prima delle sedi prescelte.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i titoli e i documenti in loro possesso alla data di pubblicazione del presente bando, rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 6.

L'accertamento del possesso della piena ed incondizionata idoneità psicofisica è demandato al giudizio della commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 7.

Una commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno, stabilirà i criteri di massima per la valutazione dei titoli nonché le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Per l'espletamento del concorso, apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro per l'interno per ciascuna regione, procederanno — sulla base dei criteri di valutazione dei titoli e delle modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, come sopra stabiliti — all'esame delle domande presentate per i posti messi a concorso nell'ambito della regione e, conseguentemente, alla valutazione dei titoli ed allo svolgimento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Art. 8.

Saranno ritenuti utili, ai fini del concorso, i titoli compresi nelle categorie seguenti:

a) servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con particolare riguardo all'attitudine dimostrata ed alla condotta;

b) benemerenze di servizio;

c) titoli di studio (superiori alla licenza elementare), corsi professionali, servizi precedentemente prestati nello Stato od enti pubblici;

d) altri titoli (patenti di guida, idoneità in precedenti concorsi per impieghi presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici, attività sportiva svolta nell'ambito di enti pubblici, ecc.).

Le commissioni di cui al precedente art. 7 disporranno per la valutazione dei titoli, del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale di un punteggio massimo complessivo di punti 100/100 (cento centesimi).

Il punteggio attribuibile ai concorrenti per il possesso di titoli non potrà superare, nel massimo, i 50/100 (cinquanta centesimi).

Non potranno essere ammessi al colloquio i concorrenti ai quali nella valutazione dei titoli sia stato attribuito un punteggio inferiore a 20/100 (venti centesimi).

Il punteggio attribuibile per il colloquio e la prova pratica tecnico-attitudinale non potrà superare, nel massimo, i 25/100 (venticinque centesimi) per ciascuna prova.

I candidati che conseguiranno al colloquio un punteggio inferiore ai 12,50/100 (dodici e cinquanta centesimi) non saranno ammessi alla prova pratica tecnico-attitudinale.

In ogni caso non saranno ritenuti idonei i candidati che non abbiano riportato almeno il punteggio di 12,50/100 (dodici e cinquanta centesimi) in ciascuna prova.

Art. 9.

I titoli valevoli ad attestare le preferenze a parità di punteggio sono quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che avranno superato il colloquio e la prova pratica tecnico-attitudinale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, documenti attestanti il possesso dei predetti titoli entro venti giorni dalla data in cui avranno superato il colloquio e la prova pratica.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolari avvisi, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Con decreto ministeriale — sulla base delle operazioni espletate dalle apposite commissioni regionali di cui al precedente art. 7 — si procederà alla formulazione della graduatoria per ogni singola sede di servizio ed alla nomina dei relativi vincitori, che saranno iscritti in ruolo sulla base di una graduatoria unica nazionale formata dalla commissione di cui al primo comma dell'art. 7.

La stessa commissione provvederà, per tutti i candidati risultati idonei, alla formazione di una graduatoria unica nazionale, in relazione al punteggio complessivo riportato nel concorso.

Sulla base di tale graduatoria, con apposito decreto ministeriale, si procederà, quindi, all'assegnazione dei posti risultati ancora disponibili, nelle singole sedi di servizio, dopo la nomina dei vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti collocati nelle graduatorie faranno pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, non abbia superato il 26° anno di età. I concorrenti i quali, pur avendo superato il 26° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dal presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti stessi, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza;

2) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

5) titolo di studio originale o copia autenticata su carta da bollo;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Detti documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo autenticato dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o salariati in servizio presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 5) e 7).

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti per la distruzione degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purché dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

L'amministrazione si riserva di stabilire, con successivo provvedimento, i giorni e le sedi in cui si svolgeranno le prove.

I concorrenti riceveranno apposito avviso di convocazione.

Per sostenere le prove di esame e la visita medica i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 14.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 15.

Oltre i documenti previsti dall'art. 8 sono ammessi i seguenti altri:

a) per il candidato orfano di vigile del fuoco proveniente dall'Istituto nazionale orfani dei vigili del fuoco: attestazione rilasciata dall'Istituto comprovante tale qualifica;

b) per i coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolari avvisi, la decadenza dal beneficio.

Art. 16.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 327

Schema della domanda
(da inviare su carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - ROMA

tramite il comando provinciale dei vigili del fuoco di . . . . . .

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . . . .
residente in . . . . . (provincia di . . . . .)
via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo, ai sensi dell'art. 7-*bis* della legge 10 agosto 1976, n. 557.

Il sottoscritto chiede di partecipare al concorso per il comando provinciale dei vigili del fuoco (oppure per il distaccamento) di . . . .

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) di avere prestato servizio di leva, come vigile volontario ausiliario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal . . . al . . . . . .;

f) di essere stato richiamato in servizio temporaneo presso il comando provinciale di . . . . . . dal . . . . al . . . . . per i seguenti motivi . . . . (1);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3.

Allega i titoli ed i documenti rilasciati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge che ritiene utili ai fini del concorso:

a) . . . .
b) . . . .
c) . . . .

Il sottoscritto dichiara di non aver presentato domanda di partecipazione al presente concorso per altre sedi e comunque di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 5 del bando, la presentazione di altra domanda comporta l'esclusione dal concorso.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere pienamente consapevole che non potrà essere trasferito dalla sede prescelta prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni e — qualora risultasse idoneo non vincitore del concorso — di essere disposto a raggiungere la sede eventualmente assegnatagli dall'amministrazione sulla base della graduatoria unica nazionale concernente gli idonei, sede dalla quale parimenti non potrà essere trasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni.

Desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:

Sig. . . . . via o piazza
. . . . città . . . . .
(c.a.p. . . .) (provincia di . . . . . .).

Firma . . . . (2)

---

(1) Qualora l'interessato sia stato richiamato per più periodi o presso diversi comandi provinciali indicare specificamente sede, periodo e motivi del richiamo.

(2) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali: visto del capo ufficio; per i militari alle armi: visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

N.B. — L'omessa autenticazione della firma comporta la esclusione dal concorso.

(4591)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi sessantaquattro posti di operaio qualificato in prova, per le esigenze dei compartimenti di Milano, Verona, Trieste, Bologna e Ancona.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi sessantaquattro posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1976, n. 2045, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1976, registro n. 30 Trasporti, foglio n. 119, avrà luogo alle ore 7,30 del giorno 29 maggio 1977, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Milano:

istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Zappa », viale Marche, 71.

Sede di Verona:

mensa aziendale officina grande riparazione, viale Venezia, 20.

Sede di Trieste:

liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1.

Sede di Bologna:

istituto salesiano, via della Quercia, 1.

Sede di Ancona:

liceo scientifico « L. di Savoia », via Vecchini, 2;

istituto tecnico commerciale mercantile « B. Stracca », via Montebello, 23.

(4749)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a due posti di perito elettronico nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1973, messo in distribuzione il 18 marzo 1977, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per esami, a due posti di perito elettronico nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 26 giugno 1972.

(4592)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo impiegatizio della carriera esecutiva dei coadiutori meccanografi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1973, messo in distribuzione il 19 febbraio 1977, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova (parametro 128) nel ruolo impiegatizio della carriera esecutiva dei coadiutori meccanografi, indetto con decreto ministeriale 23 febbraio 1972.

(4593)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato tecnico dell'industria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 11 del mese di novembre 1974, messo in distribuzione il 12 marzo 1977, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato tecnico dell'industria, indetto con decreto ministeriale 22 gennaio 1973.

(4595)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1973, messo in distribuzione il 15 marzo 1977, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario (parametro 435) della stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1972.

(4596)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a trenta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1973, messo in distribuzione il 15 marzo 1977, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per esami, a trenta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1972.

(4597)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a diciassette posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1973, messo in distribuzione il 25 marzo 1977, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per esami, a diciassette posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1972.

(4598)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria, carriera di concetto, delle stazioni sperimentali per l'industria - stazione sperimentale per la seta, in Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1973, messo in distribuzione il 26 febbraio 1977, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria, carriera di concetto, delle stazioni sperimentali per l'industria - stazione sperimentale per la seta, in Milano, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1972.

(4594)

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina del vincitore del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1974, messo in distribuzione il 5 aprile 1977, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario (parametro 435) della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1971.

(4599)

Avviso relativo alla pubblicazione della nomina del vincitore del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1974, messo in distribuzione il 15 aprile 1977, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova (parametro 218) nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1973.

(4600)

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione senza concorso di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica.

Si rende noto che sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica di cui alla legge 2 aprile 1975, n. 108, trenta posti, ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

	Numero dei posti
invalidi di guerra	7
invalidi civili di guerra e profughi	4
invalidi per servizio	4
invalidi del lavoro	4
vedove ed orfani di guerra, per servizio e del lavoro e categorie equiparate	5
invalidi civili	5
sordomuti	1
profughi dalla Libia	2

Gli aspiranti che verranno assunti saranno destinati a prestare servizio presso gli stabilimenti o gli enti sanitari militari con le mansioni previste dall'art. 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

L'assunzione è, in ogni caso subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di età non inferiore agli anni 18, nè superiore ai 55 all'atto dell'assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale o da un istituto di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'accesso a carriere impiegatizie statali e del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi, e relativo accertamento, saranno anche osservate le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati, istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482.

Gli aspiranti saranno preliminarmente sottoposti alla sottoindicata prova pratica che consisterà nell'esecuzione di una *operazione facente parte dei seguenti gruppi di argomenti:*

Radiologia:

1) individuazione dei piani ed assi anatomici su fantoccio;
2) posizione ed atteggiamenti del paziente nelle varie proiezioni ed incidenze senza uso di raggi X;
3) *effettuazione di esami radiografici secondo tecniche* descritte nel programma d'insegnamento di tecnica ed anatomia radiologica nelle scuole per tecnici di radiologia medica;
4) i mezzi di contrasto in radiologia: caratteristiche fisicochimiche e biologiche, applicazioni, preparazioni;
5) descrizione dei principali apparati di uso diagnostico;
6) descrizione dei principali apparecchi per radioterapia;
7) descrizione delle principali tecniche diagnostiche;
8) generalità sulle tecniche radioterapiche;
9) uso dei principali apparecchi di fisioterapia;
10) individuazione e riparazione di semplici guasti delle apparecchiature radiologiche;
11) pratica di schedatura e archiviazioni.

Camera oscura:

1) preparazione dei bagni;
2) rinforzo ed indebolimento dei radiogrammi;
3) stampa su carta e su diapositiva;
4) riproduzione ed ingrandimenti;
5) cause di danni alla pellicola per errori di trattamento verificatisi prima, durante e dopo le normali manipolazioni di sviluppo e fissaggio, accorgimento per evitarli.

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo dell'Esercito - Via XX Settembre, 123/A - Roma, domanda di assunzione in carta legale, anche se altra domanda avessero già inviato o presentato al Ministero o ad altro ente o ufficio dell'amministrazione, sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistente o di tutela.

La domanda dovrà essere spedita per posta a mezzo raccomandata alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Inoltre l'aspirante facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

se è disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione.

Roma, addì 8 aprile 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(4364)

REGIONE ABRUZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 20/6 del 28 gennaio 1976, debitamente esecutiva nei modi di legge, con la quale è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo alla data del 30 novembre 1975;

Visto l'avviso, conseguenzialmente emanato dal medico provinciale di Teramo, in data 12 maggio 1976, prot. n. 2381;

Visti gli atti del concorso ed in particolare i verbali resi dalla commissione giudicatrice, nominata con delibera della giunta regionale n. 5868 del 19 ottobre 1976, debitamente esecutiva;

Visto il provvedimento n. 7726 del 21 dicembre 1976, con cui i candidati sono stati ammessi al concorso;

Viste le preferenze, in ordine alle sedi indicate nelle domande di partecipazione al concorso in parola da parte dei candidati;

Ritenuto legittimo lo svolgimento del concorso e l'operato della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1934, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 24 ottobre 1972, n. 23;

Vista la legge regionale 3 settembre 1976, n. 48;

A voti unanimi resi nelle forme di legge;

Delibera:

1) E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo alla data del 30 novembre 1975, secondo l'ordine di valutazione conseguito da ciascuno di essi e risultante dalla somma dei punti riportati per effetto dei titoli presentati e dalla media dei voti riportati nelle due prove pratiche:

1. Genua Giuseppe	punti	55,83	su 120
2. Salini Sante	»	55,50	»
3. Di Pietro Francesco	»	54,25	»
4. Del Papa Antonio	»	51,35	»
5. Morricone Antonio	»	50,48	»
6. Polci Giovanni	»	49,56	»
7. Ferroni Filippo	»	49,02	»
8. Foppoli Ulderico	»	48,48	»
9. Di Giuseppe Pierluigi	»	48,24	»
10. De Berardis Domenica	»	48,05	»
11. Di Saverio Silvana	»	48,04	»
12. Zuccaro Giovannino	»	47,48	»
13. Taglieri Ildo	»	47,26	»
14. Urbani Diego	»	46,24	»
15. Ferrante Luigi	»	44,98	»
16. Persia Lino	»	44,84	»
17. Mastrocola Mario	»	44,50	»
18. Rastelli Vincenzo	»	44,25	»
19. Capoti Francesco	»	42,25	»
20. Pierfelice Domenico	»	42,05	»

2) I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Genua Giuseppe: Teramo, prima condotta;
2) Salini Sante: Teramo, seconda condotta;
3) Di Pietro Francesco: Silvi, condotta di Silvi Paese;
4) Del Papa Antonio: Cellino A., condotta unica;
5) Morricone Antonio: Nereto, condotta unica;
6) Polci Giovanni: Isola del G.S., condotta unica;
7) Ferroni Filippo: Sant'Omero, seconda condotta;
8) Foppoli Ulderico: Atri, condotta Frazioni;
9) Di Giuseppe Pierluigi: Colledara, condotta unica;
10) De Berardis Domenica: Ancarano, condotta unica;
11) Di Saverio Silvana: Civitella del T., terza condotta;
12) Zuccaro Giovannino: Castilenti, condotta unica;
13) Taglieri Ildo: Arsita, condotta unica;
14) Urbani Diego: Crognaleto, seconda condotta;
15) Ferrante Luigi: Fano A., condotta unica;
16) Persia Lino, Castel C., condotta unica;
17) Mastrocola Mario: Montefino, condotta unica;
18) Rastelli Vincenzo: Valle C., seconda condotta.

3) Di dare mandato al medico provinciale di Teramo di provvedere a comunicare, agli enti interessati, i nominativi dei vincitori e degli eventuali sostituti, in caso di rinuncia o per altro motivo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Teramo e dei comuni interessati.

Teramo, addì 12 aprile 1977

Il presidente: SPADACCINI

Il segretario: DI GIACOMO

(4101)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta;

Visto il provvedimento n. 35 in data 11 marzo 1976 dell'assessore regionale alla sanità, igiene e ambiente con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1975;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di La Spezia con nota n. 1470 in data 11 ottobre 1976;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dal consiglio direttivo del collegio delle ostetriche della provincia di La Spezia ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Biagini dott. Alfredo, dirigente d'ufficio, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia.

Componenti:

Bernardini prof. Giuseppe, libero docente in ostetricia e ginecologia, primario in ostetricia dell'ospedale civile di Sarzana (La Spezia);

Nenci dott.ssa Anna Maria, libero professionista specialista in ostetricia e ginecologia, residente a La Spezia, via G. Sforza, 7;

Puccio dott. Giovanni, dirigente d'ufficio, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Genova;

Gabrielli rag. Maria Grazia, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia;

Siciliani Liana, ostetrica condotta nel comune di Bolano (La Spezia).

Segretario:

Venafra Adriana, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di La Spezia, via XX Settembre, 68.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo del medico provinciale di La Spezia, all'albo pretorio della prefettura di La Spezia e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 4 febbraio 1977

Il presidente: CAROSSINO

(3961)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente del reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 271 in data 14 novembre 1970, con la quale il consiglio regionale ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina al posto vacante di assistente presso il reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi ed ha approvato il relativo bando di concorso i cui termini di scadenza sono stati successivamente prorogati sino al 28 febbraio 1977;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso, essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3, 10 novembre 1966, n. 13 e 21 marzo 1969, n. 3;

Sentita la giunta regionale nell'adunanza dell'11 marzo 1977;

Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto vacante di assistente presso il reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi della Valle d'Aosta è costituita come segue:

Presidente:

Andrione avv. Mario, presidente della giunta regionale.

Componenti:

Vanini prof. dott. Giancarlo, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Torino;
Cavallo prof. dott. Giorgio, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Torino;
Piovano dott.ssa Vera, direttrice del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino;
Barbero dott. Pier Carlo, medico regionale della Valle d'Aosta.

Membri aggiunti (per la prova preliminare di lingua francese):

Mochet Boglione prof.ssa Graziella e Fazari prof.ssa Marisa.

Segretario:

Jans rag. Cesare, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di igiene dell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione Valle d'Aosta e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'amministrazione regionale.

Aosta, addì 5 aprile 1977

Il presidente: ANDRIONE

(4185)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Concorso per il conferimento di due sedi farmaceutiche urbane vacanti in provincia di Ragusa

Il medico provinciale rende noto che con decreto pari numero e data è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due sedi farmaceutiche urbane vacanti in provincia di Ragusa.

Il termine per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il 31 luglio 1977.

(4100)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4017 in data 22 maggio 1970, con cui venne indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1969 (Motta S. Anastasia, Paternò, Belpasso, Catania 20ª condotta);

Visto il successivo decreto n. 8479 in data 5 dicembre 1970, con cui il predetto bando è stato modificato nel senso che è stata tolta la 20ª condotta di Catania;

Visti i decreti dell'assessore regionale per la sanità n. 1280 del 6 ottobre 1972 e n. 13884 del 27 ottobre 1973, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso anzidetto, a norma della legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Finocchiaro Barbaro Vittorio, nato a Paternò il 16 dicembre 1936 . . . . punti 48,07 su 100
2. Arena Elio, nato a Catania il 24 settembre 1930 . . . . » 46,41 »
3. Rapisarda Mario, nato a Belpasso il 1° marzo 1936 . . . . » 38,00 »
4. Gozzo Girolamo, nato a Motta S. Anastasia il 20 aprile 1939 . . . . » 35,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, su quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 7 aprile 1977

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1969;

Esaminate le istanze dei candidati;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno specificata:

1) Finocchiaro Barbaro Vittorio, nato a Paternò il 16 dicembre 1936: condotta di Paternò;

2) Arena Elio, nato a Catania il 24 settembre 1930: condotta di Belpasso;

3) Rapisarda Mario, nato a Belpasso il 1° marzo 1936: condotta di Motta S. Anastasia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, su quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 7 aprile 1977

Il medico provinciale: GALIA

(4333)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 3292 in data 20 luglio 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1974, bandito con precedente decreto n. 3061 in data 30 luglio 1975;

Visto il successivo decreto n. 3293 in data 20 luglio 1976, con il quale si è provveduto all'assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Raffaele Rossi, vincitore della condotta medica di Arcevia (Palazzo), ha rinunziato alla condotta stessa;

che il dott. Sergio Fattorillo, vincitore della condotta medica unica del comune di Castelleone di Suasa, ha rinunziato alla condotta stessa;

che il dott. Filippo Condorelli, vincitore della condotta medica del comune di Genga (Genga Stazione), ha rinunziato alla condotta stessa;

che la condotta medica del comune di Fabriano (Melano) non è stata assegnata col citato decreto n. 3293 in data 20 luglio 1976;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di dette condotte ai candidati idonei che rispettivamente seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicato nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Gianfranco Spaccia, a termini di legge, ha diritto alla nomina della condotta medica della frazione Palazzo del comune di Arcevia;

che il dott. Enrico Morli, a termini di legge, ha diritto alla nomina della condotta medica unica del comune di Castelleone di Suasa;

che il dott. Luigi Mendicini, a termini di legge, ha diritto alla nomina della condotta medica del comune di Genga (Genga Stazione);

che il dott. Franco Castellani, a termini di legge, ha diritto alla nomina della condotta medica della frazione Melano del comune di Fabriano avendo esercitato il diritto di opzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La condotta medica di Arcevia (Palazzo) e assegnata al dott. Gianfranco Spaccia.

La condotta medica unica del comune di Castelleone di Suasa è assegnata al dott. Enrico Morli.

La condotta medica del comune di Genga (Genga Stazione) è assegnata al dott. Luigi Mendicini.

La condotta medica del comune di Fabriano (Melano) è assegnata al dott. Franco Castellani.

Il presente decreto viene pubblicato a norma di legge e notificato ai comuni interessati per i provvedimenti di competenza previsti dall'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Ancona, addì 5 aprile 1977

Il medico provinciale: PAOLUCCI

(4405)

ISTITUTO CHIRURGICO « BASSINI » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milano.

(4630)

OSPEDALE « BEATO UMBERTO III DI SAVOIA » DI AVIGLIANA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Avigliana (Torino).

(4638)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente della divisione di ostetricia genetica e profilassi prenatale;

un posto di assistente della sezione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(4635)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro).

(4629)

OSPEDALE DI S. ELPIDIO A MARE

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

(4755)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(4648)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;

un posto di primario e un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(4756)

OSPEDALE DI CASTEL GOFFREDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel Goffredo (Mantova).

(4757)

ISTITUTO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO « V. PUTTI » DI PISA

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina per l'attività del Day-Hospital.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pisa.

(4760)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorso ad un posto di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio concorsi) dell'ente in Carrara (Massa Carrara).

(4758)

OSPEDALE « S. STEFANO » DI MAZZARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazzarino (Caltanissetta).

(4634)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(4628)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(4759)

OSPEDALE NEUROPSICHIATRICO « S. MARIA DI COLLEMAGGIO » DI L'AQUILA

Concorso a tre posti di aiuto neuropsichiatra di cui uno presso il reparto di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto neuropsichiatra, di cui uno presso il reparto di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in L'Aquila.

(4639)

OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto neurochirurgo;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(4636)

OSPEDALE DEI BAMBINI « UMBERTO I » DI BRESCIA

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di audiofoniatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di audiofoniatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme contenute nella legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Brescia.

(4644)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. ANNUNZIATA » DI SAVIGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Savigliano (Cuneo).

(4642)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

otto posti di assistente di anestesia e rianimazione;
tre posti di assistente di chirurgia generale;
tre posti di assistente di medicina generale;
tre posti di assistente di cardiologia;
tre posti di assistente di chirurgia pediatrica;
due posti di assistente di malattie infettive;
due posti di assistente di gastroenterologia;
due posti di assistente di dermosifilopatia;
un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di geriatria;
un posto di assistente di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(4637)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(4645)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CONEGLIANO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conegliano (Treviso).

(4646)

OSPEDALE « F. DEL PONTE » DI VARESE

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Varese.

(4647)

OSPEDALE CIVILE DI AURONZO DI CADORE

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Auronzo di Cadore (Belluno).

(4641)

OSPEDALE CIVILE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(4640)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorso ad un posto di primario di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di otorinolaringoiatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(4761)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Brescia.

(4762)

OSPEDALE CIVILE DI AGNONE

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Agnone (Isernia.)

(4754)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1977, n. 7.

Norme sul consorzio e sul conferimento obbligatorio della essenza di bergamotto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'11 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 29 della legge 29 novembre 1973, n. 835, la Regione emana le seguenti norme al fine di tutelare e sostenere la produzione del bergamotto, garantire la qualità dei suoi prodotti, assicurarne il collocamento sui mercati di consumo.

Tutta l'essenza di bergamotto prodotta annualmente deve essere obbligatoriamente conferita all'ammasso.

L'ammasso è gestito dal consorzio del bergamotto di Reggio Calabria istituito con decreto ministeriale 29 maggio 1946, riordinato dalla legge 29 novembre 1973, n. 835, e con le modifiche contenute nella presente legge.

L'essenza deve essere estratta a freddo dai frutti di bergamotto (citrus bergamia, Risso) che abbiano raggiunto la maturazione tecnologica.

Il consorzio del bergamotto di Reggio Calabria riunisce i produttori di bergamotto. Sono considerati tali i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo (coloni miglioratori e parziari, mezzadri, compartecipanti) di terreni coltivati a bergamotto.

Art. 2.

Il consorzio del bergamotto ha come finalità essenziale la difesa della produzione del bergamotto.

Tale finalità viene perseguita attraverso:

a) interventi nel settore agricolo mediante la elaborazione, in collaborazione con l'ente di sviluppo agricolo, di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo;

b) iniziative tecniche e scientifiche finalizzate alla difesa ed al miglioramento della coltivazione del bergamotto;

c) iniziative economiche e sociali per favorire la cooperazione e l'associazionismo nelle zone coltivate a bergamotto;

d) promozioni di studi e ricerche per il miglioramento dei processi tecnologici che riguardano la lavorazione del bergamotto per allargare il campo di utilizzazione dell'essenza ed un migliore sfruttamento ed utilizzo dei derivati, con particolare riferimento al succo;

e) la lavorazione collettiva dei frutti del bergamotto attraverso impianti consortili esistenti e da realizzare;

f) la gestione dell'ammasso dell'essenza del bergamotto e di ogni altro suo derivato;

g) la collocazione del prodotto sui mercati di consumo attraverso una efficiente ed adeguata organizzazione commerciale nei paesi consumatori, tutelandone il prezzo;

h) campagne promozionali per l'allargamento del mercato dei prodotti del bergamotto;

i) la lotta antiparassitaria;

l) la realizzazione di eventuali impianti e vivai;

m) la realizzazione di progetti intersettoriali di sviluppo, utilizzando gli strumenti finanziari della C.E.E.

Nello svolgimento della sua attività il consorzio del bergamotto potrà avvalersi della collaborazione degli organi tecnici della Regione, solleciterà la collaborazione tecnico-scientifica della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

La Regione potrà assegnare compiti particolari al consorzio del bergamotto attraverso provvedimenti legislativi ed amministrativi; solleciterà la collaborazione di enti pubblici, anche a livello statale, per favorire lo sviluppo delle attività del consorzio del bergamotto.

Art. 3.

I titolari delle aziende ove non lo abbiano già fatto ai sensi dell'art. 2 della legge 29 novembre 1973, n. 835, hanno l'obbligo di denunciare al consorzio, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le superfici coltivate a bergamotto con il numero delle piante e la data della loro messa a dimora per ogni particella e il tipo di conduzione, indicando le generalità dei coloni, dei mezzadri, dei compartecipanti che all'atto della raccolta dei frutti acquistano la disponibilità della quota di loro spettanza; gli stessi hanno altresì, l'obbligo di denunciare entro tre mesi le eventuali variazioni della consistenza dei bergamotteti.

I coloni miglioratari e parziari o compartecipanti in natura hanno parimenti l'obbligo di denunciare entro lo stesso termine di mesi due dalla data di entratta in vigore della presente legge gli estremi del contratto con l'azienda nella quale prestano la loro attività, con l'indicazione della quota dei frutti di bergamotto di cui ad ogni raccolta, acquistano a tutti gli effetti la piena disponibilità.

Art. 4.

I conduttori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a bergamotto dovranno denunciare al consorzio, almeno venti giorni prima della raccolta, la presumibile quantità di frutti che potranno raccogliere, al fine di consentire al consorzio il suo programma annuale.

Coloro che sono in regola con la denuncia stabilita dall'articolo 3 della presente legge e la cui produzione non si discosta sostanzialmente dalle medie annuali previste dal consorzio non sono soggetti all'obbligo di cui al precedente comma.

Qualunque cessione di frutti di bergamotto, a qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione della essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunciata al consorzio entro dieci giorni, con la indicazione delle generalità e della residenza del cessionario. Si considera altresì cessione ogni lavorazione di frutti al di fuori della propria azienda.

Tali denunzie potranno essere fatte dalle cooperative per i loro soci e per quanti conferiscano ad esse frutti di bergamotto per la lavorazione.

Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-autunnale, deve tenere un registro di carico e scarico ed annotarvi le quantità di frutti introdotti, quelli lavorati di volta in volta ed i quantitativi di prodotti ricavati. Deve altresì inviare al consorzio quindicinalmente un estratto del predetto registro.

Chiunque produca essenza di bergamotto deve entro dieci giorni dal termine della lavorazione denunciare al consorzio la quantità prodotta indicando le generalità e la residenza del proprietario dell'essenza e del cedente dei frutti, indicando le quantità di essenza già conferita.

Se la lavorazione non sia terminata entro il termine fissato per il conferimento, il produttore deve denunciare la quantità di essenza prodotta ed il residuo presumibile da lavorare.

Art. 5.

Sono organi del consorzio del bergamotto:

1) l'assemblea dei produttori;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale.

Art. 6.

L'assemblea dei produttori è costituita dai soggetti di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Si riunisce almeno due volte all'anno all'inizio ed alla ultimazione della campagna bergamotticola.

L'assemblea delibera i programmi di attività del consorzio ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Le modalità di funzionamento saranno fissate dallo statuto.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione del consorzio I poteri gli sono conferiti dalla assemblea.

Esso è composto:

a) da dodici membri rappresentanti dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a bergamotto, di cui otto eletti, con votazioni separate, dai proprietari; e quattro, sempre con votazione separata, dai coloni miglioratari e parziari, mezzadri e compartecipanti;

L'assegnazione dei seggi avverrà proporzionalmente sulla base di liste presentate da almeno ottanta consorziati per la elezione dei rappresentanti dei proprietari e conduttori e da venticinque consorziati per la elezione dei rappresentanti dei coloni migliorati e parziari, mezzadri e compartecipanti;

b) da tre esperti della Regione eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;

c) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali di cui: due di quelle contadine-coltivatori diretti; uno degli industriali; uno degli agricoltori e uno dei commercianti esportatori.

Fanno parte del consiglio di amministrazione con voto consultivo:

il presidente dell'ente sviluppo agricolo o un suo delegato;

il direttore della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria;

il segretario generale della camera di commercio di Reggio Calabria;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria.

Possono partecipare, con funzione consultiva, anche esperti su invito del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri aventi voto deliberativo.

Il consiglio di amministrazione è responsabile della applicazione della presente legge per quanto concerne gli obblighi derivanti dalla gestione dell'ammasso e dalla commercializzazione dell'essenza.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è costituito con decreto del presidente della giunta regionale.

Le modalità di funzionamento sono fissate dallo statuto.

Art. 8.

Il presidente viene eletto dal consiglio di amministrazione nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal presidente uscente entro venti giorni dalla costituzione dell'organo.

La prima riunione del consiglio di amministrazione viene presieduta dal consigliere anziano per età.

Nella stessa seduta viene eletto un vice presidente.

Il presidente ed il vice presidente vanno scelti tra i consiglieri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 7.

Il presidente ed il vice presidente vengono eletti, separatamente, in prima convocazione a maggioranza assoluta e con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati.

Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio ed attua le decisioni del consiglio di amministrazione.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9.

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi è eletto dal consiglio regionale ed ha la funzione di presidente, gli altri sono eletti dai soci fra persone estranee al consorzio.

Il collegio sindacale, prima della discussione da parte della assemblea dei consorziati, trasmette alla Regione copia della relazione annuale al bilancio.

Art. 10.

I compiti e le attribuzioni degli organi, ove non contemplati dalla presente legge, saranno fissati dallo statuto del consorzio, che lo stesso dovrà darsi entro sei mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il produttore che abbia titolo per disporre di essenza di bergamotto deve conferirla nel luogo e nel tempo che saranno indicati dal consorzio.

Art. 12.

Entro il 30 novembre il consiglio di amministrazione del consorzio dovrà stabilire le norme relative ai conferimenti indicando fra l'altro la data d'inizio e di termine degli stessi e lo eventuale ammontare degli acconti da corrispondere ai conferenti.

Art. 13.

All'atto del conferimento dell'essenza il consorzio preleva cinque campioni di non più di grammi cinquanta dell'essenza consegnata da ciascun conferente. Due campioni vengono chiusi col sigillo del consorzio e tre con quello del conferente il quale ritira i primi due mentre gli altri vengono trattenuti dal consorzio.

L'essenza conferita viene sottoposta ad analisi chimica, da eseguirsi su uno dei tre campioni trattenuti dal consorzio dalla stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

Il risultato dell'analisi deve essere notificato al conferente, a cura del consorzio, entro i dieci giorni successivi alla determinazione. Il conferente ha la facoltà di ottenere, entro dieci giorni dalla notifica, la ripetizione dell'analisi su uno dei campioni in suo possesso presso il laboratorio centrale della direzione generale delle dogane.

Art. 14.

Le partite di essenza consegnate all'ammasso da ciascun conferente e risultate pure all'analisi effettuata dalla stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria saranno classificate dalla commissione di valutazione merceologica prevista dal successivo articolo 16 con l'attribuzione di coefficienti numerici.

A tal fine sarà attribuito un coefficiente variabile da 0,90 a 1,10 alle partite dichiarate pure (ivi comprese le essenze le cui eventuali anormalità dipendano dalle condizioni climatiche stagionali) e che non presentino difetti organolettici.

La classifica viene effettuata in relazione ad un giudizio globale della qualità basato sui dati analitici ed organolettici.

Il giudizio di qualità della commissione di valutazione merceologica non può essere soggetto a revisione e deve, a cura del consorzio, essere comunicato al conferente, entro dieci giorni dalla formulazione.

Art. 15.

I produttori possono avanzare richiesta di accantonamento delle essenze di loro produzione per essere commerciate dal consorzio a favore delle ditte segnalate dai produttori stessi.

Per le partite di essenza accantonate ai sensi del comma precedente, il consorzio potrà richiedere ai produttori i contenitori per il magazzinaggio.

Art. 16.

Alla classificazione delle essenze provvede, entro un mese dalla effettuazione delle analisi, la commissione di valutazione merceologica così composta:

a) dal direttore della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal direttore del consorzio o da un suo delegato;

c) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato;

d) da tre bergamotticoltori, tra i quali un colono, nominati dal consiglio di amministrazione del consorzio;

e) da un esperto nominato dalla camera di commercio di Reggio Calabria.

La commissione dura in carica tre anni, dal 1° dicembre al 30 novembre del terzo anno successivo alla nomina.

La commissione è insediata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Le essenze dichiarate non genuine dalla commissione di cui al precedente art. 16 sono confiscate e distillate a cura del consorzio.

Le essenze che presentino alterazioni attribuibili alla tecnologia di lavorazione e conservazione possono essere ammassate se a giudizio della stessa commissione, le anormalità non sono di entità tale da escludere l'utilizzazione. In questo caso, la commissione stabilirà un coefficiente di svalutazione dal 10 al 35 per cento del valore medio dell'essenza.

Se le alterazioni sono di entità tale da non consentire la utilizzazione, le essenze sono considerate equiparate alle essenze non genuine e, pertanto, confiscate e distillate a cura del consorzio.

Art. 18.

Il consorzio risponde del prodotto ammassato, della sua conservazione ed a tal fine ricorre a forme assicurative che prevedano anche casi di forza maggiore.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ciascuna campagna di produzione, riserva agli esportatori del settore, iscritti all'albo nazionale, una quota dell'essenza ammassata, non inferiore al quindici per cento.

Le operazioni di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1930, e successive modificazioni, sono affidate alla stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.

Art. 20.

Gli industriali trasformatori possono acquistare liberamente sul mercato i frutti di bergamotto per le operazioni di trasformazione nei propri stabilimenti.

Le essenze prodotte devono essere conferite al consorzio.

L'industriale trasformatore, se iscritto all'albo degli esportatori, all'atto del conferimento comunica al consorzio la quantità di essenza che intende commercializzare direttamente e che non puo essere superiore al 70 per cento delle essenze dallo stesso conferite.

Per detta quantità l'industriale esportatore verserà al consorzio una somma per spese di magazzinaggio, imballo e trasporto, che il consiglio di amministrazione quantificherà annualmente per chilogrammo di essenza.

Limitatamente alla citata quota del 70 per cento il consorzio nulla deve all'industriale esportatore.

Art. 21.

I prezzi di vendita delle essenze di bergamotto sono determinati all'inizio dell'annata dal consiglio di amministrazione sulla base dei costi di produzione e dell'andamento del mercato.

Le variazioni del prezzo nel corso dell'annata vanno deliberate dal consiglio di amministrazione stesso.

Art. 22.

Tutta l'essenza posta in vendita dal consorzio del bergamotto deve essere confezionata secondo le norme del decreto ministeriale 18 novembre 1930 e del decreto ministeriale 13 novembre 1974.

Per ogni partita posta in vendita, la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria, dovrà eseguire il controllo analitico, provvedendo altresì a sigillare i recipienti come sopra confezionati.

La Regione prenderà tutte le iniziative per assicurare l'intervento delle autorità dello Stato al fine di impedire la esportazione clandestina dell'essenza del bergamotto in attuazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 29 novembre 1973, n. 835, dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1973, n. 43 e della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificata con la legge 2 gennaio 1951, n. 27 e dalle altre leggi vigenti.

Art. 23.

Il ricavato delle vendite dell'essenza, dedotte le spese di gestione dell'ammasso, è dal consorzio distribuito ai conferenti assegnando per ciascuna partita con coefficiente uguale a 1, una somma corrispondente al prezzo medio diminuita della competente aliquota delle dette spese di gestione; per le altre partite, somme maggiori o minori in proporzione dei rispettivi coefficienti.

Il riparto finale dell'essenza venduta in ciascuna annata si effettua mediante rendiconto generale approvato dal consiglio di amministrazione del consorzio.

Alla fine di ciascuna annata l'essenza rimasta eventualmente invenduta sarà considerata come conferita nell'annata successiva e accreditata ai conferenti della campagna precedente in rapporto proporzionale alla quantità conferita.

Art. 24.

Il consorzio, su delibera del consiglio di amministrazione, approvata dall'assemblea, può imporre ai consorziati un prelevamento sul ricavato della vendita non superiore al due per cento ad integrazione dei fondi da utilizzarsi ai fini istituzionali di cui all'art. 2.

Art. 25.

Per la lavorazione dei frutti di bergamotto presso gli impianti consortili, il consorzio mantiene gestione separata da quella dell'ammasso.

Il consiglio di amministrazione fissa anno per anno le norme per la lavorazione dei frutti.

La spesa di lavorazione dei frutti, comprensiva della quota di ammortamento degli impianti di estrazione, sarà coperta dalla vendita dei sottoprodotti della lavorazione e dalle quote a carico dei consorziati conferitori di frutti, in misura proporzionale alla quantità conferita.

Art. 26.

Il patrimonio del consorzio è costituito dal netto risultante dalla situazione patrimoniale chiusa al 31 dicembre 1976.

Art. 27.

Il consorzio ha il diritto di effettuare controlli mediante ispezioni dei suoi incaricati presso aziende agricole ed impianti di trasformazione.

Art. 28.

L'essenza di bergamotto invenduta e giacente nei magazzini del consorzio relativa alle campagne 1966-67 e 1967-68 dovrà essere trasformata in prodotti che non comportino turbamento al normale equilibrio del mercato dell'essenza.

A tale trasformazione provvede il consorzio del bergamotto sotto il controllo di una commissione costituita da un rappresentante della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria e dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I prodotti ottenuti saranno riposti in magazzini separati ed immessi sul mercato nei tempi e nelle quantità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione del consorzio, sotto controllo della commissione di cui al comma precedente.

Art. 29.

Entro il 15 marzo 1977 si dovrà procedere all'insediamento del consiglio di amministrazione secondo le norme previste dalla presente legge.

Il presidente della giunta regionale promuoverà tutte le iniziative per la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 7; convocherà le elezioni per la nomina dei rappresentanti di cui alla lettera *a*) del citato articolo e fisserà la data di insediamento del consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Alla prima riunione, successiva alla elezione del presidente, il consiglio di amministrazione del consorzio, sulla base di una relazione del presidente del consorzio, predisporrà il rendiconto patrimoniale amministrativo, una relazione sulla situazione del consorzio, un piano di riorganizzazione e ristrutturazione del settore.

Tali atti dovranno essere presentati alla Regione per l'esame e l'approvazione.

Art. 31.

Sulla base delle conclusioni e dei piani predisposti dal consorzio, la Regione con legge stabilirà gli interventi, anche di natura finanziaria, per consentire al consorzio il superamento della situazione di crisi, la eliminazione di eventuale passività, l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'art. 2 della presente legge.

Art. 32.

Entro il termine perentorio di quattro mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione dovrà provvedere alla elaborazione dello statuto, dei regolamenti, della pianta organica, che dovranno essere deliberati dall'assemblea dei produttori ed approvati dalla Regione.

Art. 33.

Per il conseguimento delle finalità di cui ai punti *d*), *g*) e *h*) dell'art. 2 della presente legge, il consorzio istituisce un centro di studi e ricerche la cui direzione dovrà essere affidata, mediante pubblico concorso, ad un tecnico laureato che abbia acquisito pluriennale esperienza nel campo della tecnologia di produzione dell'industria agrumaria in genere, avvalendosi del contributo finanziario di cui al successivo art. 34.

Art. 34.

Al fine di conseguire le finalità della presente legge ed in particolare quelle previste dall'art. 2 e dall'art. 33 è autorizzata, a carico dello stato di previsione della spesa della Regione, la concessione al consorzio di un contributo di lire 300 milioni da iscriversi al cap. 14250 del bilancio 1976 che si istituisce con la denominazione: « Contributo al consorzio del bergamotto di Reggio Calabria a sostegno e sviluppo della produzione del bergamotto e dei suoi derivati » con lo stanziamento di lire 300 milioni che si preleva dal cap. 19600, che presenta le necessarie disponibilità e che viene ridotto di pari importo.

Per gli eventuali finanziamenti degli anni successivi si provvederà in sede di redazione del bilancio annuale.

Art. 35.

Fino all'approvazione dello statuto previsto dal precedente art. 10, varranno le norme dello statuto vigente purchè non in constrasto con la presente legge.

Art. 36.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 5 febbraio 1977

FERRARA

(2448)

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1977, n. 8.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Reggio Calabria e di Cardeto.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 12 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la circoscrizione territoriale dei comuni di Reggio Calabria e di Cardeto è modificata secondo la determinazione dei nuovi confini quali risultano dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge, al fine di consentire al comune di Cardeto, il cui territorio non assicura condizioni geologiche di stabilità, di avvalersi, in esecuzione della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, dei territori ad esso aggregati.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta stessa, provvederà con proprio decreto al regolamento dei rapporti finanziari e patrimoniali tra i comuni di Reggio Calabria e di Cardeto entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 5 febbraio 1977

FERRARA

(*Omissis*).

(2449)

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1977, n. 9.

Norme per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica da realizzare con gli speciali interventi previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412 - Modificazione degli articoli 2 e 19 della legge regionale n. 31/1975.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *marzo* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione delle opere di edilizia scolastica previste nei programmi regionali di intervento approvati ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, si applica la normativa di cui alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, salve le speciali disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Gli enti obbligati alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica provvedono, anche riuniti in consorzio, alla progettazione ed all'esecuzione dei relativi lavori.

Gli stessi enti di cui al precedente comma possono allo uopo avvalersi dell'istituto della concessione di cui all'art. 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, sulla base di apposita convenzione, che dovrà — a loro cura — essere sottoposta al preventivo parere vincolante del comitato regionale tecnico amministrativo.

Ciascuna convenzione è stipulata secondo le modalità previste nella norma statale richiamata dal precedente comma.

Art. 3.

Gli atti approvati dei progetti, adottati dai competenti organi degli enti obbligati, debbono contenere espressa attestazione circa il rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Nel caso di opere affidate in concessione, gli enti obbligati debbono curare che i progetti esecutivi siano redatti in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 della citata legge 5 agosto 1975, n. 412.

Art. 4.

Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge, gli organi previsti nel primo comma dell'art. 27 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, adottano senza preventiva richiesta alla Regione né preventivo assenso da parte di questa, i provvedimenti di cui al secondo comma del succitato art. 27, entro trenta giorni dalla data in cui è diventato esecutivo l'atto di approvazione del progetto dell'opera.

Art. 5.

La redazione e l'approvazione dei progetti da parte degli enti obbligati dovrà avere luogo, entro il termine massimo di centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione ufficiale, da parte dell'amministrazione regionale dell'inclusione della relativa opera nei programmi regionali di edilizia scolastica.

Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, dai competenti organi regionali, per una sola volta e per un tempo non superiore a novanta giorni e nei soli casi di giustificati motivi addotti dall'ente interessato.

Art. 6.

All'appalto delle opere gli enti obbligati dovranno fare luogo entro quarantacinque giorni dall'approvazione del progetto.

In caso di gara deserta l'ente interessato, nei trenta giorni successivi, può affidare i lavori mediante trattativa privata, al ribasso o alla pari dei prezzi di capitolato, senza bisogno di preventivi pareri o autorizzazioni da parte di organi regionali.

Nel caso di ripetizione di gara con accettazione anche di offerte in aumento, il termine di cui al primo comma del presente articolo decorre dalla data di autorizzazione regionale ad accettare anche offerte in aumento.

Alla consegna dei lavori dovrà in ogni caso farsi luogo entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'aggiudicazione da parte dei competenti organi della stazione appaltante.

Ove si abbia aggiudicazione con aumento, detta aggiudicazione non è soggetta ad approvazioni o convalide da parte degli organi tecnici regionali, purchè l'offerta sia contenuta entro il limite massimo preventivamente fissato con scheda segreta.

Tutti i lavori dovranno essere portati a compimento con la rigorosa osservanza dei termini contrattuali.

Le sospensioni e le proroghe non potranno essere concesse che per cause di forza maggiore o per un tempo che, complessivamente, non potrà superare i centottanta giorni.

Art. 7.

Gli enti obbligati devono trasmettere alla regione — assessorato regionale ai lavori pubblici — copia dei provvedimenti adottati in attuazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge, entro quindici giorni dalla esecutività degli stessi.

Art. 8.

Le opere, oltre che ad imprese singole, possono essere appaltate a gruppi di imprese, purchè almeno la impresa capogruppo risulti iscritta all'albo nazionale di costruttori per la categoria e l'importo corrispondente ai lavori da eseguire.

Le imprese del gruppo, per concorrere all'appalto, unitamente all'offerta debbono presentare alla stazione appaltante i seguenti atti:

a) elenco dei componenti il gruppo, con indicazione del procuratore o mandatario, sottoscritta da ciascun associato;

b) l'impegno, sottoscritto da ciascun associato, concernente il riconoscimento che il procuratore rappresenta ciascuna impresa verso il committente allo scopo di presentare l'offerta e di procedere a tutte le operazioni susseguenti alla eventuale aggiudicazione fino al collaudo compreso;

c) l'autorizzazione al procuratore a riscuotere con effetto illimitato per ciascuno dei componenti il gruppo;

d) l'assunzione della responsabilità solidale dell'impresa capogruppo per l'intera opera e della responsabilità di ciascuna impresa del gruppo per la esecuzione della parte dei lavori che nella presentazione dell'offerta risulta di sua pertinenza.

Art. 9.

La Regione, nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412, può disporre anticipazioni di spese agli enti obbligati.

Le anticipazioni possono essere assentite nella misura e nei termini previsti dal primo comma dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, previa semplice comunicazione con lettera, da parte dell'ente interessato, dell'avvenuto appalto dei lavori, o dell'avvenuto raggiungimento del 40 per cento dei lavori stessi od, infine, dell'avvenuto collaudo ove richiesto, con allegata dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori, prescindendo in ogni caso dalla esibizione degli stati di avanzamento o degli atti di collaudo.

Art. 10.

Le spese relative alle attività professionali di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, ove dette attività siano svolte da organi tecnici degli enti interessati e da professionisti che abbiano rapporto di impiego con gli stessi, possono essere ammesse a finanziamento da parte della Regione prescindendo dalle tariffe professionali e tenendo conto dei soli maggiori oneri presuntivamente affrontati dagli enti predetti.

Art. 11.

Qualora da parte degli enti obbligati vi sia inadempienza rispetto alle incombenze poste a carico di essi dalla legge 5 agosto 1975, n. 412, e dalla presente legge regionale, ovvero vi sia inosservanza dei termini fissati con gli articoli 4, 5 e 7 della presente legge, la giunta regionale dovrà deliberare la sostituzione della Regione con gli enti stessi, adottando i necessari conseguenti provvedimenti.

Art. 12.

Tutte le opere realizzate ai sensi della presente legge dagli enti obbligati od, in via surrogatoria, dalla Regione, entreranno di diritto a far parte del patrimonio indisponibile degli enti obbligati predetti, con destinazione perpetua ad uso scolastico e con onere di manutenzione a carico dell'ente proprietario.

Art. 13.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 9 e di cui all'art. 10 della presente legge si applicano a tutte le opere pubbliche ed ai lavori di interesse regionale, a modificazione di quanto disposto al riguardo dalla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, agli articoli 2, ultimo comma, e 19, primo comma.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 28 febbraio 1977

FERRARA

(2596)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771210)